



Verbale n. **132**

Seduta pomeridiana del 29 ottobre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.34.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 132ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Mazzolini.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge**

“Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale”  
**(59)**

(Relatori di maggioranza: **Calligaris, Maurmair, Novelli**)

(Relatori di minoranza: **Celotti, Bullian, Honsell**)

Il PRESIDENTE comunica che i lavori riprenderanno ora con l'esame dell'articolo 14, al quale sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**CAPOZZI**

*Emendamento aggiuntivo (14.1)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dopo le parole << tutela del potere di acquisto, >> sono inserite le seguenti <<il sostegno alla giusta retribuzione e alla riduzione dei divari salariali tra lavoratori e lavoratrici,>>.

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO**

*Emendamento modificativo (14.1.1)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

<<a bis) favorire la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro con iniziative costanti e monitorabili.>>.

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (14.2)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: <<delle parti sociali e datoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali>>;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

<<c bis) promuovere la parità di genere nel mercato del lavoro, anche con riferimento ai livelli retributivi e allo sviluppo delle carriere;>>;

c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

<<f bis) promuovere l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca quali strumenti di integrazione organica fra formazione e lavoro in un sistema duale;>>.

d) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

<<i) valorizzare il capitale umano attraverso la programmazione e il sostegno di interventi per l'attrazione e lo sviluppo di talenti e competenze, con il coinvolgimento del sistema regionale dell'alta

formazione e della ricerca, anche mediante percorsi di dottorato e contratti di ricerca nei settori delle tecnologie emergenti e ad alta intensità di conoscenza;>>;

e) dopo la lettera j) è inserita la seguente:

<<j bis) promuovere e sostenere l'accesso a percorsi formativi professionalizzanti ad alta spendibilità sul mercato del lavoro, anche mediante la collaborazione tra il sistema regionale della formazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 27/2017 e soggetti di consolidata riconoscibilità sul mercato, con valore commerciale significativo, la cui reputazione e notorietà costituiscono elementi distintivi e rilevanti ai fini della valutazione della loro posizione competitiva.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL

Emendamento modificativo (14.3)

1. All'articolo 14, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h), dopo le parole <<ai settori energetici emergenti>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai green jobs, con particolare riferimento alla transizione ecologica>>;

b) alla lettera i), dopo le parole <<contratti di ricerca>> sono aggiunte le seguenti: <<, con particolare attenzione alle discipline STEM e all'imprenditoria femminile>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento amplia le finalità formative della legge includendo i "green jobs" e la transizione ecologica tra i settori di riferimento, e valorizza le discipline nel campo delle cosiddette STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e l'imprenditoria femminile nei contratti di ricerca. L'obiettivo è allineare le politiche regionali del lavoro alle principali strategie europee di sviluppo sostenibile e parità di genere.

Il Relatore di minoranza HONSELL fa proprio l'emendamento 14.1 della Relatrice di minoranza Capozzi e illustra l'emendamento 14.3.

Il Relatore di maggioranza NOVELLI illustra l'emendamento 14.1.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 14.2.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, la Relatrice di minoranza CAPOZZI (la quale, tra l'altro, coglie l'occasione per illustrare l'emendamento da lei proposto) e la consigliera CELOTTI (la quale, tra l'altro, sottolinea l'importanza dell'articolo in esame).

In sede di espressione dei pareri, il Relatore di minoranza HONSELL si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti e al contempo coglie l'occasione per segnalare la questione della numerazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE interviene per rispondere alle perplessità espresse dal Relatore di minoranza Honsel.

Proseguendo con l'espressione dei pareri, prendono la parola i Relatori di minoranza CELOTTI e BULLIAN (favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari agli emendamenti 14.1 e 14.3, favorevoli agli emendamenti 14.1.1 e 14.2) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 14.

L'emendamento 14.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 14.1.1 e 14.2, posti in votazione separatamente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 14.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 14, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 15, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (15.1)

1. All'articolo 5 ter della legge regionale 18/2005, come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1 la parola: <<individua>> è sostituita dalla seguente: <<riconosce>>;

b) alla lettera a) del comma 1 dopo la parola: <<nonché>> sono inserite le seguenti: <<al sostegno della parità di genere e>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

#### HONSELL

##### Emendamento modificativo (15.2)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 ter della legge regionale 9 agosto 2005, così come inserita dal presente Disegno di Legge, dopo la parola <<sostenibilità>> sono aggiunte le seguenti: <<sociale ed ambientale>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra la lettera a) dell'articolo 5 ter della legge regionale 18/2005 inserendo il riferimento alla sostenibilità sociale e ambientale, in coerenza con i principi ESG (Environmental, Social and Governance) adottati a livello europeo. La modifica mira a promuovere una cultura d'impresa responsabile che unisca competitività economica, tutela del lavoro e rispetto dell'ambiente, favorendo la convergenza tra sviluppo produttivo e sostenibilità.

#### PROPONENTI: POZZO, COSOLINI, RUSSO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO PISANI

##### Emendamento modificativo (15.3)

Alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 5 ter della legge regionale 18/2005, così come introdotto dall'articolo 15, dopo le parole <<condizioni di lavoro>> sono inserite le seguenti: <<e alla riduzione del gender gap.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### CAPOZZI

##### Emendamento aggiuntivo (15.4)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 ter così come introdotto dalla lettera a) del comma 1, è inserita la seguente:

<< b bis) a prevedere piani di formazione continua e forme di redistribuzione degli utili, anche in interventi di welfare aziendale>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 15.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 15.2 e torna ancora sul tema della numerazione.

Il consigliere POZZO illustra l'emendamento 15.3.

Il PRESIDENTE specifica che, qualora venisse approvato l'emendamento 15.1, il 15.3 decadrebbe.

A questo punto il consigliere POZZO ritira l'emendamento 15.3.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 15.4.

Il PRESIDENTE, rispondendo alle perplessità espresse dal Relatore di minoranza Honsell, dà lettura dell'articolo 110, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti e porta nuovamente in evidenza il tema della loro numerazione), BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti favorevoli all'emendamento 15.1 e contrari ai rimanenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 15.

L'emendamento giuntale 15.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 15.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 15.3 è stato ritirato in precedenza.

L'emendamento 15.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 15, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 16, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### GIUNTA REGIONALE

##### *Emendamento modificativo (16.1)*

*1. All'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 le parole: <<parti sociali e datoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali>> e dopo le parole: <<per contrastare la precarietà occupazionale>> sono inserite le seguenti: <<, promuovere la parità di genere>>.*

*b) al comma 2 dopo le parole: <<Fondo Sociale Europeo>> sono aggiunte le seguenti: <<di altri fondi nazionali e comunitari nonché dai fondi paritetici interprofessionali.>>.*

*L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.*

#### HONSELL

##### *Emendamento modificativo (16.2)*

*1. All'articolo 16, comma 1, dopo le parole <<riconversione e trasformazione industriale,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché per promuovere l'occupazione giovanile qualificata e favorire l'attrazione*

*e il rientro di professionalità formatesi o occupate fuori dal territorio regionale,>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento estende gli obiettivi dei patti territoriali anche alla promozione dell'occupazione giovanile qualificata e all'attrazione o rientro di professionalità formatesi fuori regione. Si favorisce così il "rientro dei cervelli" e il radicamento di competenze strategiche sul territorio.*

**CAPOZZI**

*Emendamento aggiuntivo (16.3)*

*1. Al comma 1 dopo le parole <<precarietà occupazionale>> sono inserite le seguenti <<ridurre il gender gap>>.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 16.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 16.2.

La consigliera CELOTTI illustra l'emendamento 16.3.

Il PRESIDENTE specifica che, qualora venisse approvato l'emendamento 16.1, il 16.3 decadrebbe.

Nel successivo dibattito interviene la sola Relatrice di minoranza CELOTTI.

Intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti favorevoli all'emendamento 16.1 e contrari ai rimanenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 16.

L'emendamento 16.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 16.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 16.3 è decaduto.

L'articolo 16, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 17, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**HONSELL**

*Emendamento sostitutivo (17.1)*

*1. Il titolo dell'articolo 15 bis, così come inserito dalla lettera b) dell'articolo 17, comma 1, del presente Disegno di legge, è così sostituito: <<Art. 15 bis (Formazione professionale e civico-linguistica all'estero)>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. La modifica proposta sostituisce il titolo dell'articolo 15 bis della legge regionale 27/2017, così come inserito dal presente Disegno di legge, specificando che la formazione oggetto degli interventi regionali è sia di tipo professionale sia civico-linguistica. La nuova formulazione - "Formazione professionale e civico-linguistica all'estero" - esplicita il duplice ambito di intervento già previsto nel testo del comma 1 dell'articolo, che menziona espressamente programmi di formazione professionale e civico-linguistica. La sostituzione, pertanto, mira ad*

*assicurare coerenza terminologica tra titolo e contenuto dell'articolo, migliorare la leggibilità e la precisione normativa del testo ed evitare potenziali ambiguità interpretative circa la tipologia dei programmi sostenuti dalla Regione.*

#### GIUNTA REGIONALE

##### *Emendamento modificativo (17.2)*

*1. Al comma 2 dell'articolo 15 bis della legge regionale 27/2017, come inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, le parole: <<organizzazioni datoriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali>>.*

*L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.*

#### HONSELL

##### *Emendamento sostitutivo (17.3)*

*1. Il titolo dell'articolo 15 ter, così come inserito dalla lettera b) dell'articolo 17, comma 1, del presente Disegno di Legge, è così sostituito: <<Art. 15 ter (Riconoscimento di qualifiche professionali o di competenze in attività di formazione professionale realizzate all'estero)>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento propone una modifica formale di precisione terminologica al titolo dell'articolo 15 ter della legge regionale 27/2017, così come inserito dal presente Disegno di legge. Il nuovo titolo - "Riconoscimento di qualifiche professionali o di competenze in attività di formazione professionale realizzate all'estero" - specifica con maggiore chiarezza l'oggetto della disposizione, che nel testo del comma 1 riguarda appunto il riconoscimento di qualifiche o diplomi di qualifica professionale e di competenze acquisite all'estero. La riformulazione assicura coerenza semantica tra titolo e contenuto normativo dell'articolo, evidenzia il riferimento alle attività di formazione professionale, eliminando ogni possibile ambiguità rispetto ad altri percorsi formativi o scolastici e contribuisce alla chiarezza e sistematicità del testo di legge.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 17.1 e 17.3.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 17.2.

Nel successivo dibattito interviene la sola assessore ROSOLEN.

Intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari agli emendamenti 17.1 e 17.3 e favorevoli al 17.2) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 17.

L'emendamento 17.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 17.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 17.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 17, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 18, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### HONSELL

#### *Emendamento aggiuntivo (18.1)*

*1. All'articolo 18, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

*<<1 bis. Gli interventi ed eventi di cui al comma 1 prevedono specifiche sezioni dedicate alla promozione dell'attrattività delle aree montane e periferiche della regione, anche attraverso la diffusione di pacchetti informativi relativi alle agevolazioni abitative, sociali e fiscali disponibili per i lavoratori e le imprese che vi si insediano.*

*1 ter. Nell'ambito delle iniziative di promozione all'estero di cui al comma 1, la Regione favorisce la partecipazione di giovani di età inferiore ai trentacinque anni, ricercatori o imprenditori, quali testimonial e portatori di esperienze innovative del sistema produttivo, scientifico e culturale del Friuli Venezia Giulia.>>*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento prevede che gli interventi e gli eventi di promozione all'estero includano sezioni dedicate all'attrattività delle aree montane e periferiche e favorisce la partecipazione di giovani ricercatori e imprenditori come testimonial dell'innovazione regionale. La misura amplia l'impatto comunicativo delle azioni di promozione già previste.*

#### **GIUNTA REGIONALE**

##### *Emendamento modificativo (18.2)*

*1. Al comma 2 dell'articolo 18 le parole: <<associazioni datoriali e sindacali>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni datoriali e organizzazioni sindacali>>.*

*L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.*

#### **PELLEGRINO**

##### *Emendamento modificativo (18.3)*

*Al comma 3 dell'art. 18, dopo le parole <<linee guida>> sono aggiunte le seguenti:*

*<<e degli indicatori chiave di prestazione,>>*

*Nota: L'emendamento mira a garantire un'analisi dei risultati delle campagne finanziate con fondi regionali.*

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 18.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 18.2.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 18.3.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari agli emendamenti 18.1 e 18.3 e favorevoli al 18.2) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 18.

L'emendamento 18.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 18.2, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 18.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 18, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 19, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

**BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI**

*Emendamento modificativo (19.1)*

*All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:*

*<<1. Nel testo della rubrica dell'articolo 19 le parole: <<realizzate da privati all'estero>> sono sostituite dalle seguenti: <<realizzate da privati anche al di fuori del territorio regionale>>.*

*2. Al comma 1 dell'articolo 19 le parole: <<anche all'estero>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche al di fuori del territorio regionale>>.>>.*

*Nota: La norma non comporta oneri finanziari.*

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 19.1.

Nel successivo dibattito interviene la sola assessore ROSOLEN (la quale, tra l'altro, propone un subemendamento orale, aggiungendo nel titolo la parola "anche", che diventa quindi "Iniziativa per la promozione dell'attrattività realizzate da privati anche all'estero.").

Il Relatore di minoranza BULLIAN accetta tale proposta di modifica.

Intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (favorevoli) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 19.1, posto in votazione così come subemendato, viene approvato.

L'articolo 19, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

**CAPOZZI**

*Emendamento aggiuntivo (20.1)*

*1. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*2 bis) L'amministrazione regionale promuove percorsi formativi e borse di studio rivolti in via prioritaria alle studentesse e alle giovani professioniste nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM), con l'obiettivo di ridurre i divari di genere nelle professioni ad alta specializzazione.*

*2 ter) Per le finalità di cui al comma 2 bis, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (NI S/ \_\_\_\_\_).>>*

**COPERTURA**

**MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI**

**PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI**

**TITOLO 1: SPESE CORRENTI**

**CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49**

**|2025        0,0    | 2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |**

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 20.1.

Nel successivo dibattito interviene la sola assessore ROSOLEN (la quale, tra l'altro, sottolinea che la Regione già finanzia quanto richiesto con l'emendamento proposto).

La consigliera CAPOZZI ritira quindi l'emendamento 20.1.

L'emendamento 20.1 è ritirato.

L'articolo 20, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 21, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

*PROPONENTE: PELLEGRINO*

*Emendamento aggiuntivo (21.1)*

*All'articolo 21, comma 1, lettera c), all'articolo 11 bis della L.R. 13/2004, dopo le parole <<a concedere contributi>> sono aggiunte le seguenti:*

*<<secondo criteri premiali di merito e di condizione economica (ISEE)>>*

*Nota tecnica: L'emendamento introduce criteri di equità nella selezione dei beneficiari, combinando parametri economici e meritocratici.*

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 21.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione dell'emendamento presentato all'articolo 21.

L'emendamento 21.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 21, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 22, a cui non sono stati presentati emendamenti.

L'articolo 22, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 23, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (23.1)*

*1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter, così come inserito dal presente Disegno di Legge, dopo le parole <<beni strumentali>> sono aggiunte le seguenti: <<, privilegiando soluzioni digitali e tecnologiche basate su codice aperto,>>.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento promuove l'adozione di soluzioni digitali basate su codice aperto, per favorire trasparenza, interoperabilità e sostenibilità nei progetti a sostegno delle attività professionali.*

*Disegno di legge n. 59 <<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>.*

**CELOTTI, PISANI**

*Subemendamento modificativo a emendamento 23.2 (23.1.1)*

*All'emendamento 23.2 è aggiunto il seguente:*

*2) Al comma 2 dell'articolo 11 ter della legge regionale 13/2004, così come introdotto dall'articolo 23, le parole <<600.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<900.000 euro>> e le parole <<200.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<300.000 euro>>.*

**PISANI, COSOLINI, RUSSO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO**

*Emendamento modificativo (23.2)*

*Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 13/2604, così come introdotto dal presente articolo, le parole "almeno quattro soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: <<almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato >>.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 23.1.

Il consigliere PISANI illustra gli emendamenti 23.1.1 e 23.2.

Non essendoci iscritti al dibattito intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari agli emendamenti 23.1 e 23.1.1 e favorevoli al 23.2) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (contraria all' 23.1 e favorevole agli emendamenti 23.1.1 e 23.2).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 23.

L'emendamento 23.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 23.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 23.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 23, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 24, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (24.1)*

*1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il numero 2) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:*

<<2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. L'ulteriore contributo di cui al comma 2 è inoltre riconosciuto, al medesimo titolo e alle stesse condizioni, alle giovani professionalità altamente specializzate che, già residenti e domiciliate sul territorio regionale, abbiano spostato di almeno 50 chilometri la residenza e il domicilio all'interno del territorio stesso nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa determinando un avvicinamento della residenza alla sede di lavoro.>>.

b) dopo il numero 5) della lettera b) del comma 1 è aggiunto il seguente:

<<5 bis) al comma 7, le parole: <<In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima della condizione di cui al comma 3>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

## PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (24.2)

All'articolo 24, lettera b), all'articolo 3 della legge regionale 9/2021, dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

<<2 ter. L'assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 avviene sulla base di graduatorie che tengono conto congiuntamente della condizione economica (ISEE) e del merito; sono garantite parità di genere e non discriminazione in tutte le fasi del procedimento.

2 quater. L'erogazione dei contributi è subordinata a un vincolo di permanenza sul territorio regionale compreso tra ventiquattro e trentasei mesi in relazione all'entità del sostegno, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.>>

Nota tecnica: L'emendamento bilancia il criterio del merito con quello della condizione economica, favorendo l'accesso alle misure anche da parte di giovani con minori disponibilità. Il vincolo di permanenza tutela l'interesse pubblico a trattenere le competenze specialistiche nel territorio regionale, assicurando un ritorno stabile sull'investimento formativo sostenuto dalla Regione.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 24.1.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 24.2.

In sede di dibattito interviene il solo consigliere CARLI.

Intervengono, quindi, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (favorevoli al 24.1, contrari al 24.2) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 24.

L'emendamento 24.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 24.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 24, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 25, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (25.1)*

*All'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 dopo le parole <<nella funzione educativa>> sono inserite le seguenti: <<e nei compiti di cura e tutela dei figli>>;*

*b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*<<d bis) rafforzare e sviluppare i servizi di consultorio familiare, secondo principi di prossimità e accessibilità, equità, multidisciplinarietà e integrazione, e promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione di interventi innovativi diretti in particolare alla individuazione precoce di situazioni di vulnerabilità e al sostegno dei nuclei familiari fragili;>>.*

*Note: I consultori familiari sono servizi socio-sanitari pubblici, istituiti con la legge 405/1975, che forniscono supporto gratuito e accessibile a donne, coppie e famiglie, focalizzandosi su salute sessuale e riproduttiva, gravidanza, genitorialità, e benessere psicologico e sociale.*

*Il suo scopo principale è fornire assistenza psicologica e sociale alla coppia e alla famiglia, promuovendo la maternità e la paternità responsabili e tutelando la salute della donna e del concepito. I consultori offrono supporto su questioni come la contraccezione, la gravidanza, i problemi di fertilità e l'adozione, e forniscono anche informazioni su queste tematiche. Sono servizi sanitari di base gratuiti ad accesso diretto e per accedervi è sufficiente presentarsi o contattarli, anche per i minorenni senza bisogno dell'autorizzazione dei genitori.*

*La sopracitata legge prevede l'istituzione di un consultorio familiare ogni 20.000 abitanti in aree urbane, con lo standard ridotto a 10.000 abitanti in aree rurali e interne. Tuttavia, nonostante questo modello sia confermato da leggi successive, i dati indicano che in Italia la media attuale è di circa un consultorio ogni 35.000 abitanti, mostrando una carenza di strutture rispetto ai bisogni della popolazione. Per ciò che riguarda la Regione FVG, ci posizioniamo al quart'ultimo posto in una classifica di rapporto fra i Consultori Familiari e la sua popolazione. Esempio ne è la Città di Trieste che con i suoi quasi 200.000 abitanti da gennaio 2024 è passata da 4 a 2 Consultori familiari, chiusi dall'Asugi, che metteva così in atto il piano generale di riorganizzazione dei servizi creando gravi difficoltà e ripercussioni sulle cittadine e sui cittadini che si sono dovuti riadattare a questo nuovo assetto, cambiando sede e personale di riferimento.*

*Fra le Regioni più virtuose che riescono a rispettare questo standard si annoverano l'Emilia-Romagna, la Valle d'Aosta e l'Umbria.*

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

**PELLEGRINO**

*Emendamento aggiuntivo (25.2)*

*All'articolo 25, comma 1, lettera C) dopo le parole <<ulteriore al secondo>> sono aggiunte le seguenti:*

*<<, tenendo conto della condizione economica (ISEE).>>*

*Nota tecnica: L'emendamento mira a tener conto della condizione economica, favorendo l'accesso alle misure da parte di soggetti maggiormente esposti a fragilità economiche.*

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

**MARTINES**

*Emendamento modificativo (25.3)*

*Alla lettera f), del comma 1, dell'articolo 25, dopo le parole <<di figli minori>> sono inserite le seguenti:*

*<<o genitori di un figlio con disabilità>>.*

*Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

**NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO**

*Emendamento modificativo (25.4)*

*1. Al comma 3 dell'articolo 25 le parole: "L'attività di programmazione e pianificazione" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività di programmazione, pianificazione e di attribuzione dei finanziamenti".*

*Il presente emendamento non comporta oneri.*

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 25.1.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 25.3.

La consigliera PELLEGRINO illustra l'emendamento 25.2, che non aveva illustrato prima.

Il Relatore di maggioranza NOVELLI illustra l'emendamento 25.4.

In sede di dibattito interviene la sola Relatrice di minoranza CELOTTI.

Intervengono, quindi, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari agli emendamenti 25.1 e 25.2 e favorevoli agli emendamenti 25.3 e 25.4) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 25.

Gli emendamenti 25.1 e 25.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 25.3 e 25.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 25, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 25 bis:

*CELOTTI, COSOLINI, RUSSO, CARLI, MORETTI, MENTIL, POZZO, FASIOLO, PISANI*

*Emendamento aggiuntivo (25 bis.1)*

*Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 25 bis*

*(Standard qualitativi e quantitativi dei servizi)*

*1. Al fine di garantire servizi quanto più omogenei su tutto il territorio regionale, tenuto conto delle specificità dei diversi territori, la Regione definisce, sentite le Commissioni consiliari competenti, gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare alle famiglie.*

*2. Gli standard definiscono in particolare:*

*a) Le tipologie di servizi educativi rivolti alla fascia 0-6, con particolare riferimento all'implementazione della fascia 0-3, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e formativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;*

*b) Le tipologie di servizi integrativi extrascolastici, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;*

*c) Le tipologie di servizi di supporto durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, il loro grado di prossimità e diffusione territoriale, gli obiettivi qualitativi minimi dell'offerta educativa e la tipologia delle attività garantite, nonché la copertura oraria minima;*

- d) Le tipologie di servizi informativi, di sostegno, accompagnamento e orientamento rivolti alle famiglie e il loro grado di prossimità e diffusione territoriale;
- e) Per ogni servizio di cui alle lettere a, b e c le garanzie di fruibilità per le famiglie, compresa la previsione di esenzioni e riduzioni rivolte alle famiglie con redditi bassi;
- f) Le modalità di erogazione dei servizi di cui alle precedenti lettere per soddisfare i bisogni delle persone con disabilità.>>.

*Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 25 bis.1, istitutivo dell'articolo 25 bis.

Non essendoci iscritti al dibattito, intervengono, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 25 bis.1, istitutivo dell'articolo 25 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 25 ter:

*CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, COSOLINI, PISANI, MORETTI*

*Emendamento aggiuntivo (25 ter.1)*

*Dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 25 bis*

*(Piani territoriali per le famiglie)*

*1. Per le finalità di cui all'art. 25, i Comuni territorialmente afferenti ad ogni Ambito territoriale, così come definito dall'articolo 17 della Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con il coinvolgimento degli Istituti scolastici, delle Aziende sanitarie, degli enti del Terzo Settore e delle categorie economiche e sociali presenti all'interno del medesimo contesto territoriale, mutuando le procedure previste per l'adozione dei Piani di Zona, di cui all'articolo 24 della Legge regionale 6/2006, approva il Piano territoriale per le famiglie.*

*2. Il Piano definisce in particolare:*

*a) l'analisi dei bisogni;*

*b) la mappatura e le modalità organizzative dei servizi pubblici e privati esistenti, con particolare riferimento a quelli accreditati e la mappatura dei sistemi di welfare aziendale e territoriale presenti;*

*c) gli obiettivi da raggiungere al fine di garantire gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi;*

*d) le azioni, gli interventi e i servizi da attivare o implementare al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera c) del presente articolo;*

*c) la quantificazione delle risorse necessarie;*

*d) il cronoprogramma;*

*g) gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione.*

*3. Il Piano territoriale comprende e valorizza i Piani comunali per la famiglia definiti dai Comuni del territorio.*

*4. Il Piano territoriale privilegia azioni volte alla co-programmazione e co-progettazione così come definite all'articolo 55 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106.)*

5. Il Piano è trasmesso alla Direzione competente in materia di famiglia e alle altre Direzioni centrali interessate al fine della predisposizione della programmazione di cui articolo 3 della legge regionale 22/2021.

6. La regione può sostenere, con finanziamenti dedicati, l'attività svolta dai Comuni per la predisposizione dei Piani di cui al comma 1.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 25 ter.1, istitutivo dell'articolo 25 ter.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo stata presentata la copertura finanziaria, l'emendamento non può essere votato.

La Relatrice di minoranza CELOTTI ritira l'emendamento 25 ter.1, istitutivo dell'articolo 25 ter.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 26, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZI

Emendamento modificativo (26.1)

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. L'amministrazione regionale promuove la continuità del servizio educativo 0-6 anni anche nei mesi estivi, attraverso il cofinanziamento dei costi di apertura straordinaria dei servizi per la prima infanzia nel periodo di luglio e agosto, al fine di sostenere la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie.

1 ter. Le modalità e i criteri di accesso ai contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027 (NI S/ \_\_\_\_\_).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
|2025        0,0    | 2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |  
-----

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MORETTI, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI

Emendamento modificativo (26.2)

Al comma 1 dell'articolo 3 bis, così come inserito dal comma 2, lettera b) dell'articolo 26, dopo le parole <<Sezione Primavera>> sono inserite le seguenti: <<, per la cui diffusione la Regione realizza una campagna promozionale,>>.

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PISANI, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, COSOLINI, FASIOLO MORETTI

Emendamento modificativo (26.3)

Al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20/2005, così come introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, dopo la parola <<Bolzano>> aggiungere le seguenti: <<e delle specifiche norme in materia di tutela dell'istruzione regionale in lingua slovena>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PISANI, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, PISANI, COSOLINI, MORETTI

Emendamento modificativo (26.4)

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20/2005, così come introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, aggiungere il seguente:

<<2 bis. Alle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli Venezia Giulia si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 241 di data 30 luglio 2021.>>.

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (26.5)

1. All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Fino all'anno educativo o scolastico 2026/2027 le Sezioni Primavera sono oggetto di ammissione a sperimentazione con le modalità e le procedure stabilite dall'intesa tra Ufficio scolastico regionale e Regione, in attuazione dell'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e, ai fini dell'eventuale finanziamento, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018 e il relativo regolamento attuativo.>>;

b) al comma 3 le parole: <<dall'anno educativo 2026/2027>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'anno educativo o scolastico 2027/2028>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 8479/S)>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (26.6)

Dopo il comma 3 dell'articolo 26, è inserito il seguente:

<<3 bis. La Regione sostiene altresì l'equa diffusione delle Sezioni Primavera sull'intero territorio regionale. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni competenti e alla cittadinanza, a partire prioritariamente dalle aree regionali in cui tale servizio non è sviluppato capillarmente in confronto ad altre, in coordinamento con i Comuni e con gli Istituti comprensivi interessati.

3 ter. Per le finalità di cui al comma 3 bis è autorizzata la spesa 10.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3 quater. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 bis si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende promuovere la diffusione delle Sezioni Primavera nelle aree del territorio regionale dove ancora il servizio non è particolarmente presente, come ad esempio nel territorio isontino. È infatti evidente che la distribuzione attuale delle Sezioni Primavera sul territorio regionale sia disomogenea, andando in questo modo a

*incidere negativamente sull'effettiva capillarità del sistema educativo integrato per la prima infanzia. Considerando che la fase sperimentale del servizio è in via di superamento, si rende necessario agire per estendere maggiormente la diffusione di questo importante servizio aggiuntivo sia per l'educazione dei bambini che di supporto alle famiglie.*

La consigliera PELLEGRINO fa proprio l'emendamento 26.1 della consigliera Capozzi e lo dà per letto.

La consigliera FASIOLO illustra l'emendamento 26.2.

Il consigliere PISANI illustra gli emendamenti 26.3 e 26.4.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 26.5.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 26.6.

In sede di dibattito intervengono il Relatore di minoranza HONSELL e l'assessore ROSOLEN (la quale, tra l'altro, chiede il ritiro degli emendamenti 26.2 e 26.6 con la trasformazione in un Ordine del giorno, nonché il ritiro degli emendamenti 26.3 e 26.4).

La consigliera FASIOLO ritira l'emendamento 26.2 per presentare un Ordine del giorno.

Il Relatore di minoranza BULLIAN ritira l'emendamento 26.6.

Il consigliere PISANI ritira gli emendamenti 26.3 e 26.4.

Intervengono, quindi, in sede di espressione di pareri, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (favorevoli), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari all'emendamento 26.1 e favorevoli al 26.5) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 26.

L'emendamento 26.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 26.2, 26.3 e 26.4 sono stati ritirati.

L'emendamento 26.5, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 26.6 è stato ritirato.

L'articolo 26, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 27, a cui non sono stati presentati emendamenti.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza BULLIAN (il quale, tra l'altro, pone un quesito sui comitati pedagogici territoriali), l'assessore ROSOLEN (la quale fornisce una risposta all'interrogativo del Relatore di minoranza Bullian) e la Relatrice di minoranza CELOTTI (la quale, tra l'altro, si riallaccia all'emendamento 25 ter.1).

L'articolo 27, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

All'articolo 28 è stato presentato il seguente emendamento:

*BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI*

*Emendamento modificativo (28.1)*

*“Dopo il comma 1 dell'articolo 28 sono inseriti i seguenti:*

*<<1 bis. La Regione sostiene l'equa diffusione dei servizi educativi integrati per la prima infanzia, con particolare riguardo al nido d'infanzia quale servizio fondamentale per garantire inclusione e sostegno alle famiglie.*

*1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l'Amministrazione regionale incentiva la realizzazione di posti nei nidi d'infanzia e nelle Sezioni Primavera su tutto il territorio regionale, a partire dalle aree corrispondenti agli Ambiti Territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni che, attualmente, presentano una copertura minore rispetto alla media regionale e in riferimento allo standard del quarantacinque per cento stabilito dall'Unione Europea da raggiungere entro il 2030.*

*1 quater. Gli interventi di cui al comma 1 ter possono essere finanziati nell'ambito della procedura di concertazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo).>>.”*

*Nota esplicativa:*

*Con l'emendamento si intende rafforzare il comma 1 del DDL e estendere la rete degli asili nido sul territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dallo standard disposto dall'Unione Europea di copertura del 45% entro l'anno 2030. Attualmente, i dati relativi alla nostra regione sono relativamente buoni, ma disomogenei. Il Friuli Venezia Giulia presenta un tasso di copertura che si avvicina al 45%, ma nasconde profonde diversità territoriali. Usando gli Ambiti Territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni a fini comparativi (che suddividono la Regione in 18 aree), a titolo esemplificativo, dall'analisi dei dati, risulta che vi siano aree sotto il 30% di copertura, come quella del Carso Isonzo Adriatico/Monfalcone (28%) e delle Valli e Dolomiti friulane/Maniago (29%), mentre la migliore performance è raggiunta dall'Ambito del Tagliamento/San Vito al Tagliamento con il 62% (unica area a superare la quota del 60%). Nonostante gli incentivi regionali che già hanno promosso l'abbattimento delle rette, permangono significative differenze territoriali nell'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia per la (in)disponibilità di posti, che rischiano di tradursi in una diversa copertura dei diritti sociali e in disuguaglianze anche sulle tematiche di genere. L'emendamento mira pertanto a promuovere una diffusione più omogenea e capillare dei nidi d'infanzia, attraverso un esplicito riferimento a sostenere investimenti a partire dalle aree rimaste meno servite, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di copertura e alla crescita equilibrata del sistema educativo regionale.*

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono la Relatrice di minoranza CELOTTI e l'assessore ROSOLEN.

A questo punto, il Relatore di minoranza BULLIAN ritira l'emendamento 28.1 per trasformarlo in un Ordine del giorno.

L'articolo 28, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 28 bis:

*CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, MORETTI, COSOLINI, PISANI, FASIOLO*

*Emendamento aggiuntivo (28 bis.1)*

“Dopo l’articolo 28, è aggiunto il seguente:

<<Art. 28 bis

(Servizi prima infanzia - consorzi industriali)

1. Al fine di aumentare l’attrattività del sistema industriale regionale, migliorare la conciliazione tra impegni di cura e di lavoro del personale dipendente, aumentare il tasso di occupazione femminile, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di servizi dedicati alla prima infanzia, con particolare riguardo a quelli che organizzano il loro servizio prevedendo forme di flessibilità orarie in armonia con i tempi di lavoro delle aziende del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di sviluppo economico locale di cui all’articolo 62 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) a parziale copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione, ammodernamento, gestione di servizi dedicati alla prima infanzia.
3. L’importo del contributo, i criteri e le modalità di concessione ed erogazione sono definiti da avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per le finalità previste dall’articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione n.12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n.1 (Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 - 2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 - 2027”.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all’emendamento), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari all’emendamento) e, per la Giunta, l’assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L’emendamento 28 bis.1, istitutivo dell’articolo 28 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All’articolo 29 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI**

Emendamento modificativo (29.1)

“All’articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dell’articolo 29 dopo le parole: <<lo spopolamento,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché alle esigenze delle aree a alto impatto migratorio,>>
2. Dopo la lettera b) del comma 2 bis dell’articolo 17 della legge regionale 13/2018 come modificata dal comma 2 dell’articolo 29 è aggiunta la seguente lettera: <<c) strutture ubicate in aree a alto impatto migratorio.>>.”

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa:

Con l’emendamento si intende estendere le modifiche alla legge regionale 18/2018 anche a favore delle aree urbane caratterizzate da alto impatto migratorio, con elevata incidenza di popolazione straniera, per assicurare i servizi per l’infanzia e contrastare il rischio di marginalizzazione. L’obiettivo è assicurare una risposta adeguata e mirata alle esigenze di questi territori, potenziando l’accesso e la qualità dei servizi per l’infanzia, cercando di migliorare la convivenza e l’integrazione.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (29.2)

*"1. Al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole <<esigenze specifiche delle aree interne,>> sono aggiunte le seguenti: <<valorizzando progetti di innovazione didattica e digitale,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento valorizza i progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole dell'infanzia delle aree interne, favorendo l'uso di strumenti digitali e metodologie innovative per contrastare lo svantaggio educativo territoriale.*

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 29.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 29.2.

Non essendoci iscritti al dibattito prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari ad entrambi gli emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 29.1 e 29.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 29, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 30 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

## CELOTTI, COSOLINI, POZZO, CARLI, MORETTI, MENTIL, FASIOLO, CONFICONI

### Subemendamento all'emendamento 30.1 (30.0.1)

*"Al comma 4 bis, come sostituito dalla lettera b) dell'emendamento 30.1, dopo le parole <<Giunta regionale>> sono inserite le seguenti:*

*<<, che forniscono indirizzi e indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani, comunale o territoriale, ivi incluse le modalità di coinvolgimento dei soggetti istituzionali e non istituzionali del territorio di riferimento, e per l'articolazione e la definizione dei relativi contenuti, con particolare attenzione ai seguenti elementi:*

- a) l'analisi dei bisogni;*
- b) la ricognizione dell'offerta di servizi e prestazioni già presenti;*
- c) gli obiettivi da raggiungere, le azioni da attivare e gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione;*
- d) il cronoprogramma;*
- e) le risorse necessarie, il partenariato e la governance.>>."*

*Non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (30.1)

*"All'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) Prima della lettera a) del comma i è inserita la seguente:*

*0a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*<<3 bis. Al fine di sostenere la creazione della rete famiglia di cui al comma 3 e incentivarne l'adesione da parte di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove percorsi volontari di certificazione dei territori e delle organizzazioni orientate al benessere dei dipendenti e alla conciliazione tra vita lavorativa e*

familiare, avvalendosi della specifica e riconosciuta esperienza della Provincia autonoma di Trento in materia di politiche familiari.>>.

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Al fine di promuovere la costituzione della rete famiglia di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni, singoli o associati, che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno adottato con deliberazioni della Giunta un Piano Famiglia Comunale o Territoriale, secondo le linee guida definite dalla Giunta regionale.>>;

c) al comma 4 ter, come introdotto dalla lettera b), dopo le parole: "Piano Famiglia Comunale" sono aggiunte le seguenti: "o Territoriale".

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 30.0.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 30.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI, i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 30.0.1 e 30.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 30, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 31 è stato presentato il seguente emendamento:

**PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (31.1)*

*"All'art. 31, sostituire il comma 3 con il seguente:*

*<<3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>"*

*Nota tecnica: La modifica conferma l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 e rimodula esclusivamente la copertura, evitando la riduzione delle risorse destinate agli interventi per l'inclusione sociale (Missione 12, Programma 4). In questo modo si preserva l'equilibrio della spesa sociale, mantenendo l'estensione di "Carta Famiglia" senza comprimere i capitoli rivolti ai soggetti più fragili.*

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

La consigliera PELLEGRINO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito interviene il consigliere MORETTI.

Prendono la parola, quindi, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari all'emendamento) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, l'emendamento 31.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.53: favorevoli 16; contrari 25*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, l'articolo 31, posto in votazione mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, viene approvato nel testo licenziato dalla Commissione (*votazione n. 2.54: favorevoli 43*).

All'articolo 32 è stato presentato il seguente emendamento:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (32.1)*

*"1. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2021, così come sostituito dall'articolo 32 comma 1, dopo le parole <<Con regolamento regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, previo parere della Commissione Consiliare competente,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento introduce l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per il Regolamento regionale attuativo. L'integrazione mira a rafforzare il ruolo di controllo e di indirizzo del Consiglio regionale, garantendo un maggiore livello di trasparenza, partecipazione e condivisione istituzionale nelle fasi attuative della legge.*

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 32.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale si dichiara favorevole all'emendamento), BULLIAN (il quale si rimette alle valutazioni dell'Aula) e CELOTTI (favorevole all'emendamento), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari all'emendamento) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 32.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 32, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 32 bis:

*CELOTTI, RUSSO, COSOLINI, CARLI, MENTIL, POZZO, PISANI, FASIOLO, MORETTI*

*Emendamento aggiuntivo (32 bis.1)*

*"Dopo l'art. 32 è inserito il seguente:*

*<<Art. 32 bis*

*(Potenziamento Dote famiglia. Modifica all'art. 7 della LR 22/2021)*

*1. All'articolo 7, comma 5 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.) dopo le parole <<territorio regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo stesso regolamento prevede un potenziamento dell'intensità della misura per i titolari di attestazione ISEE uguale o inferiore a euro 15.000>>.*

*2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e*

*famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025 - 2027>>.”*

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari all'emendamento) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 32 bis.1, istitutivo dell'articolo 32 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 33 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**PELLEGRINO**

*Emendamento soppressivo (33.1)*

*“L'Art. 33 (Abbattimento mutuo prima casa. Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 22/2021) viene abrogato.*

*Nota tecnica: L'intervento proposto (abbattimento del capitale residuo del mutuo alla nascita di figli ulteriori al secondo) concentra il beneficio su nuclei proprietari con alta numerosità e non risponde ai principali fabbisogni abitativi oggi emergenti, con rischi di scarsa equità distributiva e scarsa efficacia rispetto agli obiettivi di accessibilità alla casa.*

*L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (33.2)*

*“1. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 dell'articolo 10 bis, così come inserito dall'articolo 33, comma 1, del presente Disegno di Legge, la parola <<secondo>> è sostituita dalla seguente: <<primo>>;*

*b) il comma 2 dell'articolo 33 è così interamente sostituito:*

*<<2. Per le finalità di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 22/2021, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 16 milioni di euro, suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14687)>>”.*

*Nota: L'emendamento modifica l'articolo 33 del disegno di legge n. 59 al fine di estendere la misura di abbattimento del mutuo prima casa prevista dall'articolo 10 bis della legge regionale 22/2021 in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al primo, e non più soltanto dopo l'ulteriore secondo figlio. La disposizione è volta a rafforzare la finalità di sostegno alla genitorialità e alle politiche familiari, ampliando la platea dei nuclei che possono beneficiare del contributo e garantendo una maggiore equità tra le famiglie numerose o in crescita. Per assicurare la sostenibilità finanziaria della misura e tenuto conto del prevedibile aumento del numero dei beneficiari, si dispone un adeguamento della copertura finanziaria, che passa da 13 milioni di euro complessivi a 16 milioni di euro, così ripartiti: 7 milioni per l'anno 2026 e 9 milioni per l'anno 2027.*

**BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI**

*Emendamento modificativo (33.3)*

*“Al comma 6 dell'articolo 10 bis dopo le parole: <<Con regolamento regionale>> sono inserite le seguenti: <<, sentita la Commissione consiliare competente,>>”.*

*Nota: La norma non comporta oneri finanziari.*

La consigliera PELLEGRINO, nell'illustrare l'emendamento 33.1, contestualmente, motivandone le ragioni, ne comunica il ritiro e preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sull'argomento.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 33.2.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 33.3.

Le consigliere CAPOZZI e PELLEGRINO aggiungono, con l'assenso del proponente Honsell, le proprie rispettive firme sull'emendamento 33.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli agli emendamenti 33.2 e 33.3), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (tutti contrari ad entrambi gli emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 33.1 è stato ritirato.

Gli emendamenti 33.2 e 33.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 33, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 34 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**GIACOMELLI, MAURMAIR**

*Subemendamento modificativo (34.0.1)*

*"1. All'emendamento 34.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*<< b bis) Al comma 3, dopo la parola <<stipulano>>, sono inserite le seguenti: <<, qualora non già esistenti accordi o convenzioni,>>".*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**CELOTTI**

*Subemendamento all'emendamento 34.1 (34.0.2)*

*"Dopo la lettera e) dell'emendamento 34.1, è inserita la seguente:*

*<<e bis) Al comma 8 dell'art. 34, dopo le parole «aree interne,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti,>>".*

*Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (34.1)*

*"1. All'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 le parole: "delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali" sono sostituite dalle seguenti: "delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado";*

*b) al comma 2 dopo le parole: "istituzione scolastica" è inserita la seguente: "statale";*

c) al comma 3, alla fine, è inserito il seguente periodo: "All'accordo possono aderire le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del territorio di riferimento.";

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Nel quadro delle azioni previste dal presente articolo i Comuni attivano nelle scuole paritarie presenti sul territorio di riferimento i servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), qualora questi servizi non siano già erogati all'interno dell'offerta formativa delle scuole stesse.;

4 ter. I servizi di cui al comma 4, lettera c), possono essere fruiti, presso le scuole statali o presso diversa sede all'uopo individuata dal Comune beneficiario e previo accordo tra lo stesso Comune e la scuola paritaria, dagli alunni delle scuole paritarie del territorio di riferimento, solo qualora queste scuole non prevedano già l'erogazione di tali servizi all'interno della loro offerta formativa.>>.

e) al comma 7 le parole: "alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado afferenti all'istituto comprensivo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia.".

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

HONSELL

Emendamento modificativo (34.2)

"1. All'articolo 34, comma 1, le parole <<secondarie di primo grado>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondarie di primo e secondo grado>>.".

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Con questo emendamento si è ritenuto opportuno estendere il riferimento anche alle scuole secondarie di secondo grado, in quanto l'obbligo scolastico, ormai da diversi anni, non si conclude più al termine delle scuole secondarie di primo grado (14 anni), ma al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado (16 anni).

La modifica rafforza pertanto l'impianto dell'articolo, assicurando la copertura dell'intero percorso di istruzione obbligatoria. Disegno di legge n. 59 <<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>

FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, FASIOLO, MORETTI

Emendamento modificativo (34.3)

"Al comma 1 dell'articolo 34, dopo le parole <<servizi integrati extracurricolari>> sono aggiunte le seguenti:

<<, erogati da personale qualificato e di accertata competenza,>>.".

Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (34.4)

"All'articolo 34, comma 1, dopo le parole <<promuovere il benessere>> sono aggiunte le seguenti <<e ridurre la dispersione scolastica, anche nella sua forma implicita>>.".

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si è ritenuto opportuno integrare il comma con un riferimento esplicito alla dispersione scolastica, anche nella sua forma implicita, al fine di rafforzare le finalità dell'articolo. La dispersione scolastica implicita riguarda gli studenti formalmente iscritti ma che frequentano in modo discontinuo o non raggiungono livelli minimi di apprendimento. Tale fenomeno risulta particolarmente critico nelle fasce d'età 14-16 e 16-19 anni, in cui molti ragazzi non completano regolarmente il biennio obbligatorio o l'intero percorso della scuola secondaria di secondo grado, con conseguenze rilevanti sulla qualità della formazione e sulle prospettive professionali future.

MASSOLINO MORETUZZO BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 34.5 (34.4.1)

*"1. All'articolo 34, dopo il comma 1 quater come introdotto dall'emendamento 34.5, è aggiunto il seguente comma:*

*<<1 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>."*

**MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO**

**Emendamento modificativo (34.5)**

*"1. All'articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*<<1 bis. La Regione, riconoscendo l'importanza dei Ricreatori comunali di Trieste, quali esperienze virtuose di servizio pubblico a gestione diretta che unisce dimensione educativa, aggregativa e sociale, promuove, anche in via sperimentale, la replica e l'adattamento del modello dei Ricreatori stessi al resto del territorio regionale.*

*1 ter. La Giunta regionale definisce, con apposito atto di indirizzo, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di attuazione della sperimentazione, i criteri di selezione dei Comuni partecipanti e le linee guida per la gestione e la valutazione dei risultati, al fine di individuare modelli replicabili su scala più ampia.*

*1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro sull'anno 2026 a valere sulla Missione n. 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale). (capitolo 160180)>>."*

*Nota Tale sperimentazione è finalizzata a valorizzare un'esperienza virtuosa di servizio pubblico che offre spazi di relazione e crescita sicuri e stimolanti per bambine e bambini e adolescenti, in un rapporto di alleanza educativa con la scuola e con le famiglie. I progetti pilota, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e in particolare nei comuni delle ex province regionali e nei territori ove venga evidenziata di povertà educativa, avranno l'obiettivo di favorire la promozione dell'agio e della socialità, la prevenzione del disagio e della povertà educativa, il rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociale, nonché il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.*

**HONSELL**

**Emendamento modificativo (34.6)**

*"1. All'articolo 34, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*<<3. I Comuni di cui al comma 2 stipulano un accordo di rete con l'Istituto scolastico di riferimento ovvero con gli Istituti e con gli eventuali altri Comuni pertinenti al medesimo Istituto, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si è ritenuto opportuno sostituire il comma al fine di eliminare il riferimento agli "istituti comprensivi", in quanto non tutte le scuole primarie o secondarie di primo grado vi afferiscono. Inoltre, tale formulazione avrebbe escluso le scuole secondarie di secondo grado, per le quali il rischio di dispersione scolastica risulta particolarmente elevato. La nuova formulazione garantisce quindi una maggiore inclusività e coerenza del testo, estendendo la possibilità di attivare i servizi integrati a tutte le tipologie di istituti scolastici.*

**GIACOMELLI**

**Emendamento modificativo (34.7)**

*"1. Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*<<3. I comuni di cui al comma 2 stipulano, qualora non esistenti, un accordo di rete o convenzione con l'istituto comprensivo di riferimento ovvero con gli istituti comprensivi e con gli eventuali altri comuni pertinenti al medesimo istituto comprensivo, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

**FASIOLO, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, PISANI, MORETTI**

#### Emendamento modificativo (34.8)

*"Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 34, sono aggiunte le seguenti:*

*<<c bis) attività di educazione all'affettività e di intelligenza emotiva;*

*c ter) laboratori di lingua italiana per stranieri;>>".*

*Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

#### HONSELL

#### Emendamento modificativo (34.9)

*"1. All'articolo 34, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*<<e bis) attività volte a creare un contesto scolastico orientato al benessere del singolo e del gruppo e a ridurre il rischio della dispersione scolastica e della dispersione scolastica implicita anche attraverso l'attivazione di percorsi di sperimentazione educativa accreditati a livello nazionale.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si introduce una nuova lettera volta a valorizzare le attività che promuovono il benessere scolastico e contribuiscono alla riduzione della dispersione scolastica, anche nella sua forma implicita, attraverso percorsi di sperimentazione educativa accreditati a livello nazionale. Numerose esperienze e sperimentazioni, promosse o riconosciute dal Ministero dell'Istruzione e del Merito o inserite in reti nazionali e interregionali, hanno già evidenziato l'efficacia di approcci integrati orientati al benessere, alla gestione dei conflitti e alla riduzione dell'ansia adolescenziale. Il riferimento proposto mira a favorire la partecipazione delle scuole regionali a tali reti, rafforzando il coordinamento e la qualità complessiva delle azioni educative.*

#### HONSELL

#### Emendamento modificativo (34.10)

*"1. All'articolo 34, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:*

*<<e bis) attività volte alla valorizzazione degli allievi anche in un contesto extrascolastico attraverso la conoscenza del proprio territorio e lo sviluppo di nuove competenze aventi finalità orientative in campo educativo o professionale.>>."*

*NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Si propone di ampliare l'elenco dei servizi extra curricolari complementari all'offerta formativa con iniziative volte alla valorizzazione degli studenti, promuovendo la conoscenza del territorio e lo sviluppo di nuove competenze orientative in campo educativo e professionale. L'obiettivo è rafforzare il legame tra scuola e comunità locale, favorendo esperienze extrascolastiche che contribuiscano all'orientamento formativo e professionale dei giovani, in coerenza con le finalità generali dell'articolo.*

#### HONSELL

#### Emendamento modificativo (34.11)

*"1. All'articolo 34, comma 7, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo la parola <<primo>> sono aggiunte le seguenti: <<e secondo>>;*

*b) la parola <<comprensivo>> è soppressa."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. Il presente emendamento è necessario per coordinare il testo qualora risultino approvati gli emendamenti previsti ai commi 1 e 3.*

*Disegno di legge n. 59 <<Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale>>.*

#### BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI

#### Emendamento modificativo (34.12)

*"Al comma 8 dell'articolo 34 dopo le parole: <<per le aree interne,>> sono inserite le seguenti: <<nonché ai comuni a alta tensione abitativa individuati ai sensi della Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 4 del 14 febbraio 2002 il cui elenco viene aggiornato con cadenza biennale, e ai comuni a alto impatto migratorio,>>."*

*Nota: La norma non comporta oneri finanziari. Nota esplicativa: L'emendamento intende inserire le aree a alta tensione abitativa e quelle a forte impatto migratorio fra quelle particolarmente interessate dalle azioni di innovazione sociale del sistema regionale, con riferimento alle politiche per il sostegno ai servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica. In questo DDL è prevista una "corsia preferenziale" per l'accesso alle risorse solamente per le aree di montagna e interne. In un contesto come quello attuale, in cui le criticità per la questione sociale, abitativa e i complessi processi di integrazione, soprattutto nelle aree ad alto impatto migratorio e ad alta tensione abitativa in regione sono note, è fondamentale che il riferimento normativo sia esteso anche verso aree così definite. L'obiettivo di tali servizi è quello di migliorare il benessere dello studente all'interno della comunità di riferimento. È pertanto opportuno estendere la possibilità di accedere a un ulteriore finanziamento, anche per le aree che presentano criticità specifiche: l'alta tensione abitativa e l'alto impatto migratorio. Le politiche regionali per l'innovazione sociale e l'attrattività del territorio devono insistere anche sull'accesso "potenziato" alle risorse da parte di queste aree, favorendo in questo modo l'integrazione sociale e comunitaria, e garantendo un'equa distribuzione delle opportunità di sostegno.*

Il consigliere GIACOMELLI dà per illustrati i propri emendamenti 34.0.1 e 34.7.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra l'emendamento 34.0.2.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 34.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 34.2, 34.4, 34.6, 34.9, 34.10 e 34.11.

La consigliera FASIOLO illustra gli emendamenti 34.3 e 34.8.

La consigliera MASSOLINO comunica che il proprio subemendamento 34.4.1 è un refuso e, nell'illustrare, l'emendamento 34.5, motivandone le ragioni, chiede all'assessore Rosolen di valutarne l'eventuale conversione in un Ordine del giorno.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra l'emendamento 34.12.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere CARLI (il quale chiede alcune delucidazioni sulla lettera d) dell'emendamento giuntale 34.1) e l'assessore ROSOLEN (la quale fornisce puntualmente i chiarimenti testè richiesti e, tra l'altro, motivandone le ragioni, invita la proponente a ritirare l'emendamento 34.5, per convertirlo in un Ordine del giorno).

A questo punto, la consigliera MASSOLINO, raccogliendo l'invito dell'assessore Rosolen, ritira l'emendamento 34.5 e, conseguentemente, anche il subemendamento 34.4.1.

Non essendoci altri interventi, in sede di espressione dei pareri, intervengono i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli agli emendamenti 34.0.1, 34.0.2, 34.1 e 34.7 e contrari ai rimanenti emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 34.

Gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2 e 34.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 34.2, 34.6 e 34.7 sono da considerarsi decaduti.

Gli emendamenti 34.3 e 34.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

Gli emendamenti 34.4.1 e 34.5 sono stati precedentemente ritirati.

Gli emendamenti 34.8, 34.9, 34.10, 34.11 e 34.12, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 34, posto in votazione, nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, con relativo subemendamento, istitutivo dell'articolo 34 bis:

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN

Subemendamento all'emendamento 34 bis.1 (34.12.1)

*"1. All'articolo 34 bis, come introdotto dall'emendamento 34 bis.1, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:*

*<<10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 8 e 9 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 70007/S).>>."*

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO

Emendamento aggiuntivo (34 bis.1)

*"1. Dopo l'art. 34 si aggiunge il seguente:*

*<<Art. 34 bis*

*(Sostegno ai Servizi di ristorazione collettiva pubblici)*

*1. La Regione promuove e supporta i servizi di ristorazione collettiva che possano agevolare la fruizione dei percorsi di istruzione e formazione di ogni ordine comprese le specializzazioni post laurea, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'educazione alimentare e dell'orientamento al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimentari e ambiente, all'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali attraverso la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e delle catene del valore, alla salubrità e gradevolezza degli spazi di ristorazione, alla sostenibilità delle filiere alimentari e la transizione proteica, alla lotta allo spreco alimentare e alla riduzione dei rifiuti, con l'obiettivo di offrire opportunità di alimentazione sana, equilibrata, buona e rispettosa a tutte le persone impegnate in percorsi di formazione, anche e soprattutto nelle fasce più fragili, consentendo al tempo una migliore conciliazione tra vita familiare e lavorativa.*

*2. La Regione coordina le attività realizzate dagli Enti Locali e fornisce il supporto necessario per il loro efficace svolgimento ed è autorizzata a prevedere specifiche linee di finanziamento a beneficio degli enti locali, anche di concerto tra loro in relazione agli ambiti territoriali di riferimento, per l'abbattimento dei costi di gestione dei servizi di ristorazione collettiva, nonché per la costruzione, l'ampliamento o il restauro di spazi idonei alla stessa, e in particolare per consentire la preparazione dei pasti in loco per garantire maggiore qualità dei pasti somministrati e ridurre rifiuti e sprechi, in misura complementare a quanto previsto dalla L.R. 15/2000 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero,*

tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare). Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni nel cui territorio viene erogato il servizio di ristorazione collettiva.

3. L'Amministrazione regionale garantisce alla cittadinanza anche nelle sue forme organizzate l'accesso alle informazioni in materia di produzione e consumi alimentari, anche attraverso appropriate iniziative di comunicazione e la promozione e percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico o nelle aziende agricole-alimentari aderenti ai programmi della Regione, intesi a sviluppare in modo coordinato attività didattiche, formative e informative. Al fine di garantire la trasparenza e consentire il monitoraggio, i soggetti beneficiari sono obbligati alla pubblicazione dei menù mensili, con evidenza dell'origine delle materie prime e della filiera.

4. L'amministrazione regionale promuove, anche in collaborazione con le Università e Istituti specializzati, percorsi formativi e di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti operanti nel campo della ristorazione, dell'alimentazione e dell'educazione alimentare, inclusa la formazione relativa alle necessità di adattamento alle esigenze speciali quali allergie, intolleranze alimentari o regimi dietetici peculiari, fornendo checklist validate.

5. L'Amministrazione regionale, di concerto con l'Osservatorio istituito dalla L.R.15/2000, sviluppa degli strumenti di controllo, monitoraggio e valutazione degli impatti sanitari, ambientali e sociali della ristorazione collettiva, attraverso parametri nutrizionali e criteri ambientali quali, oltre alla presenza di prodotti locali, stagionali e a filiera corta, anche la riduzione di imballaggi, l'adempimento alle direttive europee sulla plastica monouso, la transizione proteica, la riduzione degli scarti alimentari, nonché attraverso il coinvolgimento delle famiglie, dell'utenza e del personale nella valutazione del servizio.

6. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere delle Commissioni competenti, approva il Programma triennale per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare che, tenendo conto degli esiti dei monitoraggi e delle valutazioni di cui al comma 5, definisce le linee di orientamento dei consumi e di educazione alimentare, gli interventi regionali e i criteri per la ripartizione delle risorse.

7. Al fine di garantire l'omogeneità del servizio anche nei Comuni più piccoli, nei territori montani e nelle aree interne, si prevedono specifiche linee contributive al fine di offrire un adeguato supporto tecnico ed economico, incentivando altresì l'aggregazione di piccoli Comuni per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e la qualità.

8. Per le finalità di cui ai commi 2 e 7 del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2026 e 1.500.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti). (capitolo 6671)

9. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2026 e 200.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) (NI) >>."

Note: al momento la questione delle mense è affrontata solo nell'ambito della L.R. 15/2000, ma riguarda prevalentemente le questioni legate all'origine delle materie prime. Con questo emendamento si intende estendere la possibilità di offrire percorsi di educazione e consapevolezza alimentare alla luce delle nuove esigenze in tal senso.

La consigliera MASSOLINO informa che il proprio subemendamento 34.12.1 è un refuso ed illustra l'emendamento 34 bis.1.

Nel successivo dibattito, intervengono il consigliere BULLIAN e l'assessore ROSOLEN (la quale, fra l'altro, compie una puntuale disamina sul tema dei servizi educativi e scolastici, con particolare riferimento agli oneri derivanti dalla gestione di tali attività).

A questo punto, la consigliera MASSOLINO ritira l'emendamento 34 bis.1 e, conseguentemente, anche il subemendamento 34.12.1.

All'articolo 35 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**CELOTTI, MARTINES**

*Subemendamento all'emendamento 35.1 (35.0.0.1)*

*"Dopo il punto 1 dell'emendamento 35.1, è inserito in seguente:*

*<<2. Al comma 1 dell'articolo 35, dopo le parole «di figli minori» sono inserite le seguenti: <<o genitori di un figlio con disabilità>>.".*

*Non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

**NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO**

*Sub emendamento modificativo (35.0.1)*

*"1. All'emendamento 35.1 relativo all'art. 35, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

*c bis) Il comma 5 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:*

*<<5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14689)>>"*

*Note: In relazione della previsione di operatività dell'art. 35 a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, dalla disposizione relativa alle relative risorse economiche (comma 5) viene eliminato il riferimento all'anno 2025.*

*Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento modificativo (35.1)*

*"1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) nella rubrica dopo le parole: "studenti universitari" sono aggiunte le seguenti: "e dell'alta formazione";*

*b) al comma i dopo le parole: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere" sono inserite le seguenti: ", a decorrere dall'anno accademico 2026/2027,";*

*c) al comma 2 le parole: "prevista dal Bando Unico per i benefici regionali del diritto allo studio erogata dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per l'anno accademico di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dai bandi per i benefici regionali del diritto allo studio erogati dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) per l'anno accademico di riferimento"."*

*L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (35.2)*

*"1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) il titolo dell'articolo è così interamente sostituito: <<Art. 35 (Sostegno agli studenti universitari con responsabilità familiari)>>;*

*b) al comma 1, dopo le parole <<che siano genitori di figli minori anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia>> sono aggiunte le seguenti: <<o che svolgono funzioni di caregiver nei confronti di familiari con disabilità o non autosufficienti.>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento estende il sostegno economico previsto per gli studenti universitari genitori anche a coloro che svolgono funzioni di caregiver verso familiari con disabilità o non autosufficienti. La misura riconosce e valorizza il ruolo di cura come elemento di inclusione e responsabilità sociale. In quest'ottica è stato modificato altresì il titolo dell'articolo.*

CAPOZZI

*Emendamento aggiuntivo (35.3)*

*"1. Al comma 1 dopo le parole <<che siano genitori di figli minori anch'essi residenti in Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti <<o caregiver di familiari residenti in Friuli Venezia Giulia>>."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il Relatore di maggioranza NOVELLI illustra l'emendamento 35.0.1.

Con l'accordo della prima firmataria consigliera CELOTTI, il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 35.0.0.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 35.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 35.2.

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 35.3.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari agli emendamenti 35.2 e 35.3, favorevoli ai rimanenti emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 35.0.0.1, 35.0.1 e 35.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 35.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 35.3 decade, in quanto di contenuto identico all'emendamento 35.2 non approvato.

L'articolo 35, posto in votazione così come emendato, viene approvato.

All'articolo 36 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CELOTTI, MARTINES

*Subemendamento all'emendamento 36.1 (36.0.0.1)*

*"Dopo il punto 1 dell'emendamento 36.1, è inserito in seguente:*

*<<2. Al comma 1 dell'articolo 36, dopo le parole <<di figli minori>> sono inserite le seguenti: <<o genitori di un figlio con disabilità>>."*

*Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

NOVELLI, CABIBBO, LOBIANCO

*Sub emendamento modificativo (36.0.1)*

*"1. All'emendamento 36.1 relativo all'art. 36, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*d bis) Il comma 5 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:*

*<<5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,*

politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14690)>>”.

Note: In relazione della previsione di operatività dell'art. 35 a decorrere dall'anno accademico 2026/2027, dalla disposizione relativa alle relative risorse economiche (comma 5) viene eliminato il riferimento all'anno 2025.

Il presente subemendamento non comporta oneri aggiuntivi.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (36.1)

“1. All'articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole: “corsi di perfezionamento” sono aggiunte le seguenti: “della SISSA”;

b) al comma 1 dopo le parole: “L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere” sono inserite le seguenti: “, a decorrere dall'anno accademico 2026/2027,”;

c) al comma 2 dopo la parola: “master” sono aggiunte le seguenti: “o al corso di perfezionamento”;

d) al comma 4 le parole: “di I e di II livello” sono sostituite dalle seguenti: “o al corso di perfezionamento”.”

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

## HONSELL

### Emendamento modificativo (36.2)

“1. Il comma 5 dell'articolo 36 è così sostituito:

<<5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali, famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/14690)>>.”

Nota: L'emendamento sostituisce integralmente il comma 5 dell'articolo 36, modificando l'importo complessivo della spesa autorizzata per le misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione a favore degli studenti iscritti a master universitari e corsi di perfezionamento. In particolare, la spesa viene incrementata o ridefinita in 300.000 euro complessivi, suddivisi in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La modifica risponde all'esigenza di rafforzare la misura a favore degli studenti geni-tori, ampliando la copertura economica per una platea potenzialmente più ampia di beneficiari rispetto alla formulazione originaria del Disegno di Legge.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 36.0.0.1.

Il Relatore di maggioranza NOVELLI illustra l'emendamento 36.0.1.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 36.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 36.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali si dichiarano favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (contrari, tutti, all'emendamento 36.2, favorevoli ai rimanenti emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 36.0.0.1, 36.0.1 e 36.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Il PRESIDENTE informa che l'emendamento 36.2 è decaduto, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 36.0.1.

L'articolo 36, posto in votazione, così come emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 36 bis:

*POZZO, CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, FASIOLO*

*Emendamento aggiuntivo (36 bis.1)*

*"Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:*

*<<Art. 36 bis*

*(Famiglie monoparentali)*

*1. La Regione promuove e sostiene, d'intesa con gli Enti locali e con le altre istituzioni pubbliche e private interventi rivolti alle famiglie composte da un solo genitore, separato o divorziato, in stato di difficoltà economica.*

*2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa volti a perseguire:*

*a) la rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;*

*b) la promozione, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;*

*c) la realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale;*

*d) la realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.>>."*

*Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

Il consigliere POZZO illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento) e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 36 bis.1, istitutivo dell'articolo 36 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 36 ter:

*BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI*

*Emendamento aggiuntivo (36 ter.1)*

*"1. Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:*

*<<Art. 36 bis*

*(Potenziamento del sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy))*

1. La Regione promuove il potenziamento del sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) sul territorio regionale, al fine di migliorare l'attrattività formativa e produttiva del Friuli Venezia Giulia e con l'obiettivo di raggiungere una diffusione omogenea degli Istituti, garantendo una presenza su ogni area vasta regionale.

2. La Regione promuove specifici tavoli con i portatori di interesse al fine di raggiungere gli obiettivi del comma 1, rafforzando l'offerta tecnico-professionale regionale, con particolare riferimento ai settori manifatturiero, tecnologico e dell'Industria 4.0, in coerenza con i fabbisogni occupazionali delle imprese del territorio.>>."

Nota: La norma non comporta oneri finanziari.

Nota esplicativa:

Con l'emendamento si intende potenziare il sistema degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) sul territorio regionale, attraverso l'attivazione di tavoli con i portatori di interesse per migliorare la formazione tecnica specialistica e lo sviluppo territoriale. Gli ITS offrono, infatti, percorsi di alta formazione tecnica in settori strategici dell'economia, tuttavia, nonostante l'importanza formativa, la copertura regionale risulta disomogenea. Infatti, sono quattro gli ITS attualmente attivi, di cui due presenti a Trieste, mentre ne risulta sprovvisto il territorio isontino. L'area vasta di Gorizia, ad esempio, con la sua forte vocazione manifatturiera e tecnologica, caratterizzata dalla presenza di grandi imprese e distretti produttivi ad alto contenuto industriale (come per la nautica), può rappresentare un contesto ideale per l'avvio di un nuovo ITS.

Il Relatore di minoranza BULLIAN illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere MORETTI (il quale, considerata l'utilità dell'emendamento, invita l'Aula a votarlo favorevolmente), la consigliera FASIOLO (la quale, fra l'altro, aggiunge, con l'assenso del proponente Bullian, la firma sull'emendamento 36 ter.1) e l'assessore ROSOLEN (la quale, tra l'altro, motivandone le ragioni, invita il proponente a ritirare l'emendamento 36 ter.1, per trasformarlo in un Ordine del giorno).

A questo punto, il consigliere BULLIAN, raccogliendo l'invito dell'assessore Rosolen, ritira l'emendamento 36 ter.1, istitutivo dell'articolo 36 ter.

All'articolo 37 è stato presentato il seguente emendamento:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (37.1)

1. Il comma 3 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

<<3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.>>. (NI S/14692)

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 37.1.

I Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS si dichiarano favorevoli all'emendamento giuntale.

L'emendamento 37.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 37, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell'articolo 37 bis:

**CELOTTI, COSOLINI**

*Subemendamento all'emendamento 37 bis 1 (37 bis.0.1)*

*La rubrica dell'articolo 37 bis introdotto dall'emendamento 37 bis 1 è sostituita dalla seguente:*

*<<Integrazione congedo parentale>>.*

*Non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

**CELOTTI**

*Subemendamento all'emendamento 37 bis 1 (37 bis.0.1.1)*

*Il comma 7 dell'articolo 37 bis, così come introdotto dall'emendamento 37 bis.1 è sostituito dal seguente:*

*<<7. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 5.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026-2027 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 - 2027.>>.*

**CELOTTI, CARLI, MENTIL, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, FASIOLO**

*Emendamento aggiuntivo (37 bis.1)*

*Dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 37 bis*

*(Servizi prima infanzia - consorzi industriali)*

*1. L'Amministrazione regionale, nelle more dell'implementazione dei posti disponibili nei servizi per la prima infanzia, al fine di promuovere la natalità e contribuire all'integrazione al reddito dei genitori che intendano usufruire del congedo parentale facoltativo, anche in ragione delle disparità di trattamento previste dai trattamenti economici normativi dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti Integrativi Aziendali, è autorizzata ad introdurre una misura volta ad assicurare un contributo integrativo al reddito dal termine del periodo di astensione lavorativa obbligatoria fino al compimento del dodicesimo mese di ogni figlio.*

*2. Sono beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano optato per il congedo parentale al termine del periodo di astensione obbligatoria, così come disciplinato dagli articoli da 16 a 20 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro. Sono altresì beneficiari della misura di cui al comma 1 i genitori lavoratori o lavoratrici autonome residenti in Friuli Venezia Giulia che abbiano esaurito il periodo massimo indennizzabile da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, così come disciplinato dagli articoli da 66 a 68 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e che siano in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro.*

*3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere fruito alternativamente da un unico genitore.*

*4. L'Amministrazione regionale eroga mensilmente il contributo di cui al comma 1 fino al raggiungimento del 100% dell'indennità netta erogata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il periodo oggetto di astensione obbligatoria fino ad un massimo di 1.200 euro mensili.*

*5. Il contributo concesso in ragione di quanto disposto dal comma 1, è erogato anche nel caso di adozione, per un massimo di sette mensilità.*

*6. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e i criteri e condizioni per l'ottenimento e revoca della misura.*

*7. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 - 2027.*

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2025 - 2027.

La Relatrice di minoranza CELOTTI illustra e poi ritira, motivandone le ragioni, gli emendamenti 37 bis.0.1, 37 bis.0.1.1 e 37 bis.1.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 37 ter:

CARLI, CELOTTI, MENTIL, RUSSO, POZZO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, FASIOLO

Emendamento modificativo (37 ter.1)

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

*<<Art 37 ter*

*(Parere commissione. Modifiche alla legge regionale 22/2021)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22/2021, dopo le parole <<dalla Giunta regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti e>>.>>.

*Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

Il consigliere CARLI illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, interviene la Relatrice CELOTTI a sostegno dell'emendamento testé illustrato.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti a favore dell'emendamento 37 ter.1) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ROSOLEN (tutti i quali esprimono un parere contrario).

L'emendamento 37 ter.1, istitutivo dell'articolo 37 ter, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 37 quater:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (37 quater.1)

Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

*<<Art. 37 quater*

*(Rientro al lavoro)*

1. Al fine di incentivare il rientro lavorativo delle donne in seguito alla maternità, anche in riferimento ai nuclei monoparentali, stimolare una maggiore diffusione fra gli uomini della fruizione dei congedi parentali previsti dalla Legge 53/2000 s.m.i., attuata dal D.Lgs 151/2001 s.m.i., favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire il voucher "Rientro al lavoro", quale contributo a favore dei genitori che riprendono l'attività lavorativa o professionale entro dodici mesi dalla nascita di un figlio o dall'adozione.

2. Il voucher "Rientro al lavoro" è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese per servizi di cura e assistenza ai figli fino ai sei anni di età.

3. I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/ \_\_\_\_\_).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

-----  
|2025        0,0    | 2026 - 500.000,00 |2027 - 500.000,00 |  
-----

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 37 quater.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti a favore dell'emendamento 37 quater.1) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere contrario).

L'emendamento 37 quater.1,1\ istitutivo dell'articolo 37 quater, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 37 quinquies:

CAPOZZI

Emendamento aggiuntivo (37 quinquies.1)

1. Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

<<Art. 37 quinquies

(Rientro al lavoro)

1. Al fine di incentivare il rientro lavorativo delle persone con ridotte capacità lavorative a seguito di cure oncologiche o altre patologie invalidanti, l'amministrazione regionale è autorizzata a istituire il voucher "Rientro al lavoro", per la fruizione di servizi al lavoro e alla formazione.

2. Il voucher "Rientro al lavoro" è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese per servizi al lavoro e alla formazione.

3. I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stabiliti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è destinata la spesa complessiva 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI S/ \_\_\_\_\_).>>

COPERTURA

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI

TITOLO 1: SPESE CORRENTI

CAPITOLO 70007/S PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 ART. 49

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 37 quinquies.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti a favore dell'emendamento 37 quinquies.1) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere contrario).

L'emendamento 37 quinquies.1 istitutivo dell'articolo 37 quinquies, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 37 sexies:

**BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI**

*Emendamento aggiuntivo (37 sexies.1)*

1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

*(Potenziamento dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA))*

1. *La Regione, al fine di sostenere l'innovazione sociale e la permanenza sul territorio regionale, continua a promuovere percorsi di apprendimento della lingua italiana e di formazione continua per gli adulti, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, con particolare riguardo alle aree ad alto impatto migratorio, dove la popolazione straniera supera il venti per cento del totale della popolazione.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la proposta dei corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana organizzati dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e dagli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 100.000 euro a questi enti per la copertura delle spese di organizzazione e realizzazione di ulteriori corsi linguistici di italiano ove emerga una necessità accertata sul territorio regionale, con priorità per le sedi operative in zone urbane ad alto impatto migratorio. Con Decreto del Direttore centrale competente sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione e la loro ripartizione sul territorio regionale.*

3. *Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.*

4. *Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.*

*Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende finanziare l'organizzazione di corsi linguistici di alfabetizzazione di base per la lingua italiana attraverso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dislocati sul territorio regionale, e/o gli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, con particolare attenzione alle sedi che operano in contesti ad alto impatto migratorio (aree in cui la popolazione migrante supera il venti per cento del totale). Di fatto è ormai evidente che*

*in tali territori vi siano situazioni di criticità per quanto concerne la formazione e l'integrazione degli adulti nel contesto locale. In particolare, è necessario favorire e sostenere attivamente percorsi di formazione continua, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, da estendere a tutti i componenti del nucleo familiare. Attualmente ci sono centinaia di persone in liste di attesa (spesso donne di origine straniera) nei centri di insegnamento che insistono nelle aree con maggior impatto migratorio, come a Monfalcone. Sostenere concretamente i CPIA e/o gli altri soggetti abilitati attraverso il finanziamento di nuovi corsi linguistici rappresenta, pertanto, una misura oltremodo significativa per poter permettere l'accesso al servizio, proprio per venire incontro all'obiettivo di miglioramento della permanenza sul territorio regionale. La previsione di un contributo straordinario di 100.000 euro rappresenta un primo, concreto passo per sostenere l'organizzazione e la realizzazione di questi percorsi. Si intende così favorire non solo l'alfabetizzazione linguistica, ma anche una maggiore attrattività del territorio e la permanenza stabile delle persone immigrate, contribuendo a una migliore coesione sociale, alla riduzione delle barriere culturali e linguistiche e a un utilizzo efficace delle risorse pubbliche al fine di migliorare la convivenza e l'integrazione dei "nuovi" cittadini.*

La consigliera BULLIAN illustra l'emendamento 37 sexies.1.

In sede di dibattito, intervengono quindi i consiglieri MORETTI (a sostegno dell'emendamento testé illustrato), FASIOLO e HONSELL, che aggiungono la firma all'emendamento 37 sexies.1, con il consenso del primo proponente.

L'assessore ROSOLEN, motivandone le ragioni, chiede il ritiro dell'emendamento 37 sexies.1, che però viene mantenuto dal Relatore di minoranza BULLIAN.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti a favore dell'emendamento 37 sexies.1) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere contrario).

L'emendamento 37 sexies.1, istitutivo dell'articolo 37 sexies, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 38 è stato presentato il seguente emendamento:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento sostitutivo (38.1)

1. L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 9 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dagli articoli 21, comma 1, lettera a) e 22, comma 1, lettera a) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 13/2004, all'articolo 11 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo il bis della legge regionale 13/2004, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge, continua a trovare applicazione l'articolo 19 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) e i relativi regolamenti attuativi.

4. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1 della legge regionale 13/2004, all'articolo 10 della medesima legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.>>.
5. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021 all'articolo 2 della medesima legge regionale 9/2021, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.”;
6. Fino all'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale 9/2021 all'articolo 3 della medesima legge regionale 9/2021, come modificato dall'articolo 24, comma 1, lettera b) della presente legge, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.”;
7. L'articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2021, come modificati dall'articolo 24, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), si applica, per le annualità non ancora liquidate alla data dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 3, anche alle domande per il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021, presentate anteriormente alla data stessa.”.
8. Nelle more dell'adeguamento del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), alle previsioni di cui all'articolo 26 comma 3, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres. (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale)).
9. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo io bis, comma 6, della legge regionale 22/2021, come inserito dall'articolo 33, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2024, n. 0117/Pres. (Regolamento per il riconoscimento del contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo del finanziamento accordato da banche o enti previdenziali per l'acquisto, il recupero, l'acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione della prima casa di abitazione rivolto ai titolari di Carta famiglia, di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021 in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo, come previsto all'articolo 7, commi da 85 a 91 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024)).  
L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 38.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (che dichiarano un voto di astensione sull'emendamento giuntale) e i Relatori di maggioranza NOVELLI e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere favorevole).

L'emendamento 38.1, interamente sostitutivo dell'articolo 38, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 bis:

**BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI**  
Emendamento aggiuntivo (38 bis.1) RICOLLOCATO 37 SEXIES.1

1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

<<Art. 38 bis

(Potenziamento dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA))

1. La Regione, al fine di sostenere l'innovazione sociale e la permanenza sul territorio regionale, continua a promuovere percorsi di apprendimento della lingua italiana e di formazione continua per gli adulti, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, con particolare riguardo alle aree ad alto impatto migratorio, dove la popolazione straniera supera il venti per cento del totale della popolazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la proposta dei corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana organizzati dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e dagli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente). A tale fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di 100.000 euro a questi enti per la copertura delle spese di organizzazione e realizzazione di ulteriori corsi linguistici di italiano ove emerga una necessità accertata sul territorio regionale, con priorità per le sedi operative in zone urbane ad alto impatto migratorio. Con Decreto del Direttore centrale competente sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione e la loro ripartizione sul territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) – Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (cap. 970090/S).>>.

Nota esplicativa: Con l'emendamento si intende finanziare l'organizzazione di corsi linguistici di alfabetizzazione di base per la lingua italiana attraverso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), dislocati sul territorio regionale, e/o gli altri soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente, con particolare attenzione alle sedi che operano in contesti ad alto impatto migratorio (aree in cui la popolazione migrante supera il venti per cento del totale). Di fatto è ormai evidente che in tali territori vi siano situazioni di criticità per quanto concerne la formazione e l'integrazione degli adulti nel contesto locale. In particolare, è necessario favorire e sostenere attivamente percorsi di formazione continua, a partire dai corsi di alfabetizzazione di base per la lingua italiana, da estendere a tutti i componenti del nucleo familiare. Attualmente ci sono centinaia di persone in liste di attesa (spesso donne di origine straniera) nei centri di insegnamento che insistono nelle aree con maggior impatto migratorio, come a Monfalcone. Sostenere concretamente i CPIA e/o gli altri soggetti abilitati attraverso il finanziamento di nuovi corsi linguistici rappresenta, pertanto, una misura oltremodo significativa per poter permettere l'accesso al servizio, proprio per venire incontro all'obiettivo di miglioramento della permanenza sul territorio regionale. La previsione di un contributo straordinario di 100.000 euro rappresenta un primo, concreto passo per sostenere l'organizzazione e la realizzazione di questi percorsi. Si intende così favorire non solo l'alfabetizzazione linguistica, ma anche una maggiore attrattività del territorio e la permanenza stabile delle persone immigrate, contribuendo a una migliore coesione sociale, alla riduzione delle barriere culturali e linguistiche e a un utilizzo efficace delle risorse pubbliche al fine di migliorare la convivenza e l'integrazione dei "nuovi" cittadini.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 ter:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (38 ter.1)

1. Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

<<Art. 38 ter

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1.

2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro il secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale sono illustrati, anche in termini quantitativi:

a) lo stato di attuazione delle misure previste dalla legge nei diversi settori di intervento, compreso il numero complessivo dei beneficiari;

b) i risultati conseguiti in termini di innovazione sociale, benessere, inclusione e attrattività del territorio, inclusi i dati relativi al saldo migratorio;

c) il grado di partecipazione dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento ai tavoli tematici e agli osservatori istituiti ai sensi dell'articolo 3;

d) l'utilizzo delle risorse finanziarie e gli effetti generati rispetto agli obiettivi dichiarati.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.>>.

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'articolo introduce una clausola valutativa che affida al Consiglio regionale il controllo sull'attuazione della legge, in relazione alle finalità di innovazione sociale e di benessere del territorio. La disposizione prevede la presentazione biennale di una relazione della Giunta al Consiglio, volta a illustrare lo stato di avanzamento delle misure, i risultati conseguiti e l'utilizzo delle risorse, assicurando trasparenza e monitoraggio costante delle politiche attuate.*

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 38 ter.1, istitutivo dell'articolo 38 ter.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (tutti a favore dell'emendamento 38 ter.1) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere contrario).

L'emendamento 38 ter.1, istitutivo dell'articolo 38 ter, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 quater:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento aggiuntivo (38 quater.1)

1. Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

<<Art. 38 quater

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno dell'innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni triennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>.

*L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.*

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 38 quater.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), BULLIAN e CELOTTI (che dichiarano un voto di astensione sull'emendamento giuntale) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere favorevole).

L'emendamento 38 quater.1, istitutivo dell'articolo 38 quater, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 quinquies:

**CELOTTI**

*Emendamento aggiuntivo (38 quinquies.1)*

*Dopo l'art. 38 è aggiunto il seguente*

*<<Art. 38 quinquies*

*(Clausola valutativa)*

- 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di promozione del benessere familiare, della natalità e dell'attrattività di nuovi nuclei familiari sul territorio regionale.*
- 2. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:  
a) lo stato di attuazione della Legge con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati;  
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.*
- 3. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.>>.*

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 38 quater.1, l'emendamento 38 quinquies.1 decade.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 sexies:

**CAPOZZI**

*Emendamento aggiuntivo (38 sexies.1)*

*1. Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 38 sexies*

*(Clausola Valutativa)*

- 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta, con propria deliberazione, al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge.*
- 2. La relazione di cui al comma 1 comprende, in particolare, i seguenti elementi:  
a) i progressi nella realizzazione del programma organico finalizzato allo sviluppo, al coordinamento e all'armonizzazione degli interventi di innovazione sociale;  
b) l'andamento delle misure contributive previste, il numero dei beneficiari e la spesa sostenuta;  
c) le eventuali criticità emerse, anche in collaborazione con il Tavolo regionale della concertazione sociale di cui all'articolo 3.*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 38 quater.1, l'emendamento 38 sexies.1 decade.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 septies:

*BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, PUTTO, LIGUORI*

*Emendamento aggiuntivo (38 septies.1)*

*1. Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:*

*<<Art. 38 septies  
(Clausola valutativa)*

*1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso ai dati e ai risultati ottenuti attraverso l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.*

*2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, con riferimento:*

*a) al grado di raggiungimento degli obiettivi generali della legge;*

*b) agli effetti in termini di coesione sociale, opportunità occupazionali, attrattività e permanenza sul territorio;*

*c) alla collaborazione tra istituzioni, enti locali e soggetti privati nelle politiche di welfare, formazione e sviluppo abitativo.*

*3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.>>*

*Nota: La norma non comporta oneri finanziari.*

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 38 quater.1, l'emendamento 38 septies.1 decade.

All'articolo 39 è stato presentato il seguente emendamento:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento modificativo (39.1)*

*1. All'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunta la seguente:*

*<<b bis) il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018>>;*

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*<<2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati:*

*a) gli articoli da 41 a 45 della legge regionale 13/2018;*

*b) gli articoli da 28 a 31 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale));*

c) gli articoli da 31 a 33 della legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 (Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario));

d) i commi da 85 a 91 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

e) le Lettere b), c), d), e) del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione);

f) il comma 26 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 39.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (che dichiarano un voto di astensione sull'emendamento giuntale) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere favorevole).

L'emendamento 39.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 39, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 40 è stato presentato il seguente emendamento:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (40.1)

1. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Gli articoli 19, 29, 33, 34 e 37 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'articolo 28, comma 3, lettere a) e d) punto i) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.>>.

L'emendamento non prevede oneri finanziari aggiuntivi.

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 40.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, BULLIAN e CELOTTI (che dichiarano un voto di astensione sull'emendamento giuntale) e i Relatori di maggioranza NOVELLI, MAURMAIR e CALLIGARIS, e per la Giunta l'assessore ROSOLEN (i quali, tutti, esprimono un parere favorevole).

L'emendamento 40.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 40, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO N. 1

MARTINES, MENTIL, POZZO, PISANI, RUSSO, MORETTI, CELOTTI, COSOLINI

<<Attenzione alle esigenze delle persone con disabilità>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

*Evidenziato che le persone con disabilità e i loro nuclei familiari costituiscono una componente significativa della popolazione regionale, la cui condizione richiede una speciale e trasversale considerazione in tutte le azioni di programmazione e attuazione delle politiche pubbliche regionali;*

*Considerato che la declinazione inclusiva di tutte le politiche regionali – economiche, sociali, ambientali e infrastrutturali – costituisce anche una leva fondamentale per lo sviluppo socio-economico complessivo del territorio, contribuendo a superare ogni forma di segregazione e a valorizzare le potenzialità di ogni individuo;*

*Considerato che l'assetto normativo-amministrativo dimostra che le politiche settoriali, ove non contemplino una specifica declinazione inerente le necessità delle persone con disabilità, conducono inevitabilmente alla creazione di barriere di accesso e al mantenimento di situazioni di esclusione, anche laddove il dettato normativo sia volto all'universalità;*

*Considerato pertanto che risulta indispensabile che ogni atto di programmazione regionale, normativa e finanziaria, a carattere settoriale, sia sottoposto a una verifica di impatto inclusivo e preveda misure specifiche e mirate per le persone con disabilità;*

*Tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a valutare l'opportunità e le modalità, anche mediante interventi di natura regolamentare, con cui declinare ogni intervento settoriale con specifiche disposizioni per porre maggiore attenzione al mondo della disabilità.*

ORDINE DEL GIORNO N. 2

FASIOLO, MORETTI, RUSSO, CELOTTI, COSOLINI, POZZO, PISANI, MENTIL, CONFICONI, HONSELL, CAPOZZI

<<Promozione Sezioni Primavera>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

*Premesso che le Sezioni Primavera costituiscono una risorsa di fondamentale importanza nel panorama dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, colmando un vuoto nell'offerta formativa e di cura per la fascia di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, in attesa dell'accesso alla scuola dell'infanzia;*

*Evidenziato che lo strumento delle Sezioni Primavera si configura come un ponte educativo essenziale, che garantisce la continuità del percorso formativo e sostiene lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini in una fase cruciale della loro crescita;*

*Evidenziato inoltre che la disponibilità e l'accesso alle Sezioni Primavera rappresentano un fattore determinante per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, in particolar modo delle madri lavoratrici, contribuendo attivamente alla promozione della parità di genere e al sostegno della genitorialità;*

*Considerato che nonostante la loro provata valenza pedagogica e sociale, si rileva una diffusa disomogeneità territoriale nell'istituzione e nel finanziamento delle Sezioni Primavera e, di pari passo, una non ottimale conoscenza del servizio da parte della cittadinanza e degli enti locali, che ne ostacola la piena fruizione e l'espansione;*

*Considerato che risulta pertanto fondamentale un più incisivo impegno istituzionale volto a potenziare la capillarità delle Sezioni Primavera sull'intero territorio;*

Tutto ciò premesso,

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a valutare la possibilità di attuare specifiche campagne informative per far conoscere sempre più lo strumento delle Sezioni Primavera.*

ORDINE DEL GIORNO N. 3

PUTTO, BULLIAN, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI

*<<Potenziamento e diffusione territoriale degli ITS Academy nel Friuli Venezia Giulia>>*

*Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia*

*Premesso che con D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, all'articolo 52 sono definite le linee guida per la formazione di un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale;*

*Considerato che con L. 99/2022 all'articolo 1 è istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);*

*Preso atto che attualmente in Regione sono operanti quattro Istituti all'interno di specifici settori professionali: ITS Academy Accademia Nautica dell'Adriatico (Trieste), ITS Academy Alto Adriatico (Pordenone), IST Academy Udine, ITS Academy Lifetech (Trieste);*

*Vista la Delibera n. 237/2024 con la quale vengono riconosciute le aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy del Friuli Venezia Giulia e VISTA la Delibera n. 456/2025 con la quale viene approvato il Piano territoriale degli ITS Academy per l'anno 2024-2025 e 2025-2026;*

*Considerato che gli ITS offrono percorsi di alta formazione tecnica in settori strategici dell'economia, tuttavia, nonostante l'importanza formativa ricoperta da tali istituti, la copertura regionale risulta disomogenea, lasciando scoperta in particolare l'area vasta di Gorizia;*

Tutto ciò premesso,

*impegna la Giunta regionale:*

*1) ad implementare e potenziare il sistema regionale degli ITS Academy, al fine di migliorare l'attrattività formativa e produttiva del Friuli Venezia Giulia e con l'obiettivo di raggiungere una diffusione omogenea degli Istituti garantendo un'offerta su ogni area vasta regionale, anche attraverso l'attivazione di tavoli con i portatori di interesse per migliorare la formazione tecnica specialistica e lo sviluppo territoriale.*

ORDINE DEL GIORNO N. 4

BULLIAN, PUTTO, MORETUZZO, MASSOLINO, LIGUORI

*<<Potenziamento dei posti negli asili nido e promozione della diffusione delle Sezioni Primavera>>.*

*Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia*

*Considerato che l'ampliamento dell'offerta educativa per la fascia 0-3 anni richiede un ulteriore rafforzamento degli investimenti regionali volti ad aumentare i posti disponibili negli asili nido, in modo da garantire un accesso equo e diffuso ai servizi per la prima infanzia;*

*Considerata l'importanza dell'estensione della rete degli asili nido sul territorio regionale, in coerenza con quanto previsto dallo standard disposto dall'Unione Europea di copertura del 45% entro l'anno 2030 rispetto alla fascia d'età citata;*

*Visto che, attualmente, i dati relativi alla nostra regione sono relativamente buoni, avvicinandosi al 45%, ma - allo stesso tempo - nascondono profonde disomogeneità territoriali: se usiamo gli Ambiti Territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni a fini comparativi (che suddividono la Regione in 18 aree), a*

titolo esemplificativo, dall'analisi dei dati, risulta che vi siano aree sotto il 30% di copertura, come quella del Carso Isonzo Adriatico/Monfalcone (28%) e delle Valli e Dolomiti friulane/Maniago (29%);

Considerato l'obiettivo di promuovere una diffusione più omogenea e capillare dei nidi d'infanzia, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di copertura per ogni area territoriale e alla crescita equilibrata del sistema educativo regionale;

Considerato altresì che le Sezioni Primavera sono servizi socio-educativi integrativi rivolti ai bambini della fascia d'età da 24 a 36 mesi, aggregati a una scuola dell'infanzia o a un nido d'infanzia o inseriti nei poli per l'infanzia, e, ai sensi delle modifiche inserite nel presente DDL, rientrano nel "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" definito ai sensi della L.R. 20/2005;

Preso atto che la Regione sostiene l'equa diffusione delle Sezioni Primavera sull'intero territorio regionale e che tale servizio non è sviluppato capillarmente sul territorio regionale in modo omogeneo;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a integrare ulteriormente gli investimenti regionali destinati al sistema educativo per la prima infanzia, con particolare attenzione all'aumento dei posti disponibili negli asili nido a partire dalle aree territoriali meno coperte, al fine di rafforzare l'offerta educativa per la fascia 0-3 anni, tendere a uniformare l'offerta sul territorio regionale e favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, anche valutando di istituire una linea contributiva ad hoc nella Concertazione con gli Enti locali;

2) a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alle istituzioni competenti e alla cittadinanza, a partire prioritariamente dalle aree regionali in cui tale servizio non è sviluppato capillarmente in confronto ad altre, in coordinamento con i Comuni e con gli Istituti comprensivi interessati, per garantire la diffusione omogenea delle Sezioni Primavera.

ORDINE DEL GIORNO N. 5

PELLEGRINO

<<Equità e criteri attuativi dell'art. 10-bis L.R. 22/2021 sull'abbattimento mutuo prima casa alle famiglie monogenitoriali>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,

Premesso che la Giunta propone l'inserimento dell'art. 10-bis nella L.R. 22/2021 per riconoscere, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo fino a 20.000 euro destinato all'abbattimento del capitale residuo del mutuo prima casa in occasione della nascita o adozione di ogni ulteriore figlio oltre il secondo, con requisiti di Carta Famiglia e ISEE validi e impegno di residenza quinquennale in regione;

Considerato che, senza una definizione stringente dei requisiti, la misura può produrre esiti regressivi, privilegiando platee relativamente solide e non rispondendo ai bisogni emergenti (precarità lavorativa, carichi di cura); circostanza che penalizza soprattutto i nuclei monogenitoriali, più esposti a vulnerabilità abitative e reddituali;

Rilevato che l'obiettivo dichiarato (sostegno alla natalità e contrasto al declino demografico) richiede criteri equi, trasparenti e basati sul bisogno, senza introdurre nuovi strumenti di spesa rispetto a quelli previsti dall'art. 10-bis;

Ritenuto che sia opportuno definire, nel regolamento attuativo, parametri selettivi e priorità che assicurino un impatto più equo e coerente con le finalità demografiche e sociali;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare l'opportunità, in sede di regolamento attuativo dell'art. 10-bis L.R. 22/2021 a riconoscere ai nuclei monogenitoriali per il contributo di abbattimento del mutuo con la nascita del secondo figlio o figlia.

#### ORDINE DEL GIORNO N. 6

HONSELL

<<Valutare la condizione di precarietà lavorativa nei criteri per il sostegno ai mutui casa dei giovani>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Rilevato che l'articolo 10 del disegno di legge in esame, intitolato "Mutui casa a favore dei giovani", prevede che la Regione preveda misure volte a sostenere i giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare, definendo specifici requisiti di ammissibilità o particolari misure di sostegno;

Visto il ritiro dell'emendamento 10.3 durante la seduta antimeridiana odierna del Consiglio regionale;

Premesso che l'accesso alla casa rappresenta una delle principali difficoltà per le nuove generazioni, in particolare per coloro che si trovano in condizioni di lavoro precario o con contratti atipici, i quali spesso incontrano maggiori ostacoli nell'ottenere finanziamenti o garanzie bancarie;

Tenuto conto che il fenomeno della precarietà occupazionale incide non solo sulla stabilità economica dei giovani, ma anche sulla possibilità di formare nuovi nuclei familiari e radicarsi nel territorio regionale;

Considerato che un approccio realmente inclusivo alle politiche abitative richiede di tener conto delle diverse condizioni lavorative e reddituali dei giovani, garantendo pari opportunità di accesso ai contributi e ai mutui agevolati;

Considerato altresì che il principio di equità e di sostegno ai giovani in condizione di vulnerabilità economica è coerente con gli obiettivi di coesione sociale e sviluppo demografico della Regione Friuli Venezia Giulia;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare, nella definizione dei requisiti di ammissibilità e delle misure di sostegno previste all'articolo 10 del presente disegno di legge, l'inserimento di criteri che tengano conto della condizione di precarietà lavorativa e contrattuale dei richiedenti, al fine di migliorare l'equità e l'efficacia degli interventi volti a favorire l'acquisto o la riqualificazione della prima casa da parte dei giovani.

#### ORDINE DEL GIORNO N. 7

CARLI, MORETTI, CELOTTI, PISANI, POZZO, MENTIL, BULLIAN, MARTINES, FASIOLO, CONFICONI, MASSOLINO, HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI, PUTTO

<<Negozzi di prossimità>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Evidenziato che i negozi fisicamente presenti sul territorio rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale inestimabile per la nostra comunità;

Considerato che tali attività non sono semplici punti vendita, ma veri e propri presidi di socialità e sicurezza, fungendo da luoghi di incontro, scambio interpersonale e di animazione del tessuto urbano e delle frazioni;

Considerato inoltre che il commercio locale è fattore imprescindibile per la coesione sociale, rappresentando un bene collettivo la cui tutela e sviluppo devono essere perseguiti dall'Ente pubblico non solo con misure di sostegno economico, ma anche come strumento di welfare territoriale;

Rilevato che il Commercio di Prossimità contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento dell'identità locale anche valorizzando le eccellenze del territorio;

*Preso atto che la crescente concorrenza delle grandi piattaforme di e-commerce e dei grandi centri commerciali extra-comunali sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle piccole e medie imprese locali, con conseguente rischio di desertificazione commerciale di intere aree urbane e rurali;*  
*Valutato che il sostegno al commercio di prossimità si traduce in un beneficio diretto per l'occupazione locale, mantenendo e creando posti di lavoro stabili e qualificati all'interno delle comunità;*  
*Ritenuto indispensabile definire e implementare strategie concrete per invertire la tendenza alla dispersione di queste realtà, incentivando attivamente la permanenza, la riqualificazione e l'apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio;*  
*Valutato che nell'ambito dell'implementazione di progettualità di welfare aziendale sia di fondamentale importanza indirizzare l'utilizzo delle provvidenze erogate ai dipendenti nel mercato locale, incentivando la spendibilità degli stessi presso i negozi fisicamente presenti sul territorio regionale;*  
*Tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a valutare, nell'ambito dei criteri previsti all'art. 6 comma 4 del presente DDL, la particolare valorizzazione del convenzionamento di fornitori ed esercizi commerciali del territorio di riferimento del sistema di welfare interessato.*

**ORDINE DEL GIORNO N. 8**

**CAPOZZI, PELLEGRINO, HONSELL**

*<<Accessibilità Universale Strumenti Digitali per i cittadini>>*

*Atteso che con l'approvazione del presente disegno di legge la Regione promuove lo sviluppo di prodotti e servizi digitali fruibili attraverso i principali dispositivi tecnologici a disposizione dei cittadini della Regione, che consentano, anche previa registrazione e profilazione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di ottenere il quadro delle misure di innovazione sociale e di promozione a favore di cittadini e famiglie;*

*Considerato che la realizzazione di questi interventi sarà affidata a Insiel SpA che si coordina con la Direzione centrale competente in materia di lavoro e famiglia;*

*VISTO che dal 28 giugno 2025 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel d.lgs. 82/2022, con cui a livello nazionale è stata recepita la Direttiva Europea n. 2019/882 - European Accessibility Act (EAA);*

*Letto che tale Direttiva introduce requisiti di accessibilità per diverse categorie di prodotti e servizi digitali, tra cui l'obbligo di garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi digitali al fine di agevolarne la fruizione da parte delle persone con disabilità, uniformando a livello comunitario una disciplina che si mostrava frammentata nei vari Stati membri;*

*Ritenuto opportuno che anche gli strumenti digitali realizzati dalla Regione per conto di Insiel rispondano ai medesimi criteri di accessibilità universale;*

*Tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta Regionale:*

*1) a verificare che tutti gli strumenti digitali realizzati per conto dell'amministrazione regionale rispondano ai requisiti e ai criteri previsti dalla Direttiva Europea n. 2019/882 European Accessibility Act (EAA).*

**ORDINE DEL GIORNO N. 9**

**MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI**

*<<Sostegno ai servizi di ristorazione collettiva e valorizzazione dell'educazione alimentare>>*

*Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia*

*Premesso che la ristorazione collettiva rappresenta un servizio essenziale per la piena fruizione dei percorsi di istruzione e formazione a ogni livello, contribuendo alla salute, al benessere e alla qualità della vita delle persone, in particolare delle fasce più giovani e più fragili della popolazione;*

*Preso atto della L.R. 15/2000, "Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare", che garantisce contributi regionali significativi per sostenere le mense di asili nido e scuole;*

*Considerando che detta Legge risulta prevalentemente incardinata nella Direzione Agricoltura, con un'impostazione di conseguenza rivolta specificatamente alla promozione delle produzioni locali e biologiche che non agli aspetti educativi e scolastici e di giustizia ambientale e sociale;*

*Tenuto conto che il DdL 59, pur affrontando i temi dell'ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi integrativi extracurricolari, non menziona esplicitamente la questione del servizio mensa, elemento imprescindibile nei casi di estensione dell'orario scolastico o di attivazione di servizi post-scuola;*

*Considerando che prolungare la permanenza dei bambini e delle bambine a scuola o nei servizi educativi o ricreativi post scolastici senza garantire un servizio mensa accessibile e sostenibile significa trasferire sulle famiglie – e spesso in particolare sulle madri – un carico organizzativo ed economico aggiuntivo, vanificando almeno in parte l'obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;*

*Tenendo conto che la ristorazione scolastica rappresenta non solo un momento fondamentale di socialità e apprendimento, ma anche uno strumento educativo strategico per promuovere l'orientamento dei consumi, la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e l'educazione alimentare;*

*Considerando che la scelta di prodotti locali, biologici e di stagione, la riduzione degli sprechi alimentari e degli imballaggi, la valorizzazione delle filiere corte e l'attenzione alla salubrità degli ambienti di consumo sono strumenti concreti per educare a un modello di consumo responsabile e per sostenere le economie territoriali anche attraverso forme di programmazione con i produttori locali;*

*Ritenendo opportuno valorizzare la ristorazione collettiva pubblica come ambito di innovazione sociale, educazione alla sostenibilità e inclusione, in coerenza con gli obiettivi del DdL n. 59, nonché promuovere politiche regionali integrate per il miglioramento della qualità dei servizi di mensa, la riduzione degli sprechi e la diffusione di pratiche alimentari sane e sostenibili;*

*Ritenendo pertanto necessario coordinare le azioni del nuovo DdL con quanto previsto dalla L.R. 15/2000, rilanciando una campagna divulgativa regionale sull'educazione alimentare e sull'accesso equo ai servizi di ristorazione collettiva;*

*Tutto ciò premesso,*

*impegna la Giunta regionale:*

*1) a sostenere, nei casi di estensione dell'orario scolastico o di attivazione di servizi post-scuola, l'attivazione di un servizio mensa accessibile, sostenibile e di qualità, garantendo l'accesso a un'alimentazione sana anche alle famiglie con minori risorse economiche;*

*2) a valorizzare l'educazione alimentare e l'orientamento al consumo consapevole, in linea con quanto previsto dalla L.R. 15/2000, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, la conoscenza e il consumo di prodotti alimentari e agroalimentari ottenuti nel rispetto della salute e dell'ambiente e delle catene del valore, la salubrità e gradevolezza degli spazi di ristorazione, la sostenibilità delle filiere alimentari e la transizione proteica, la lotta allo spreco alimentare e la riduzione dei rifiuti, con l'obiettivo di offrire opportunità di alimentazione sana, equilibrata, buona e rispettosa a tutte le persone impegnate in percorsi di formazione, anche e soprattutto nelle fasce più fragili, consentendo al tempo una migliore conciliazione tra vita familiare e lavorativa;*

3) a implementare forme di sostegno agli Enti locali, anche attraverso specifiche linee di finanziamento, nella gestione dei servizi di mensa pubblica e nella realizzazione, ampliamento o riqualificazione degli spazi di ristorazione collettiva;

4) a promuovere un Programma triennale per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare, volto a definire indirizzi e criteri per la ripartizione delle risorse, in coordinamento con l'Osservatorio previsto dalla L.R. 15/2000;

5) a favorire la trasparenza e la partecipazione della cittadinanza e delle comunità educative, promuovendo la pubblicazione dei menu, dell'origine delle materie prime e degli indicatori di sostenibilità.

ORDINE DEL GIORNO N. 10

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

<<Sperimentazione del modello dei Ricreatori comunali di Trieste come servizio per l'infanzia e l'adolescenza sul territorio regionale>>

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Considerato che i Ricreatori comunali di Trieste rappresentano un modello unico e riconosciuto a livello nazionale di servizio pubblico a gestione diretta, che coniuga dimensione educativa, sociale e aggregativa, garantendo spazi di crescita, socialità e benessere per bambini, bambine e adolescenti;

Ritenendo che tali servizi svolgano un ruolo fondamentale nella prevenzione del disagio giovanile, nella promozione dell'agio e della partecipazione, nel sostegno alle famiglie e nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, integrandosi con il sistema scolastico e con le reti sociali del territorio;

Considerando che esperienze simili, seppur con caratteristiche locali diverse, possono contribuire significativamente alla lotta contro la povertà educativa, alla promozione dell'inclusione e alla costruzione di comunità educanti;

Valutato che l'articolo 34 del DdL n. 59, relativo ai servizi integrati extra-curricolari e complementari all'offerta scolastica, rappresenta la sede normativa idonea per avviare una sperimentazione regionale del modello dei Ricreatori, in collaborazione con gli enti locali e con il coinvolgimento del terzo settore educativo;

Ritenendo opportuno prevedere progetti pilota in Comuni rappresentativi delle diverse aree territoriali (montane, pedemontane, urbane, costiere), al fine di testare soluzioni organizzative, gestionali e pedagogiche adattabili ai diversi contesti;

Tenuto conto che tali sperimentazioni potranno favorire non solo la replicabilità del modello triestino, ma anche la diffusione di buone pratiche di gestione pubblica e di collaborazione interistituzionale in materia educativa e sociale;

Ritenuto opportuno valorizzare e sostenere l'esperienza dei Ricreatori comunali di Trieste come modello di innovazione educativa, sociale e territoriale, promuovendo, nell'ambito delle politiche giovanili e della coesione sociale, una sperimentazione regionale volta a rafforzare la rete dei servizi educativi pomeridiani e dei centri di aggregazione per minori;

Tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale:

1) a valutare di promuovere, anche in via sperimentale, la replica e l'adattamento del modello dei Ricreatori comunali di Trieste nel resto del territorio regionale, in collaborazione con gli enti locali e in particolare nei Comuni delle ex province e nei territori caratterizzati da fenomeni di povertà educativa, favorendo la creazione di reti territoriali tra enti locali, scuole, famiglie, associazioni e operatori del settore, con l'obiettivo di promuovere comunità educanti diffuse e inclusive.

L'assessore ROSOLEN dà parere favorevole agli Ordini del Giorno n. ri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10.

Dichiara che la Giunta è disponibile ad accogliere altri Ordini del Giorno, purché vengano modificati e in particolare:

sull'Ordine del Giorno n. 4 chiede che al punto 1) del dispositivo finale, le parole <<a integrare ulteriormente gli investimenti regionali>> vengano sostituite dalle parole <<a valutare di programmare gli investimenti regionali>>;

sull'Ordine del Giorno n. 9 chiede che nel dispositivo, dopo le parole <<impegna la Giunta regionale>>, vengano inserite le parole <<a valutare>>.

Tutti i firmatari dichiarano di accettare le modifiche testé proposte dall'assessore Rosolen e, pertanto, gli Ordini del Giorno n. ri 4 e 9 devono considerarsi accolti.

In sede di dichiarazione di voto, prendono la parola, nell'ordine, il consigliere HONSELL (che annuncia un voto contrario), le consigliere PELLEGRINO e CAPOZZI (che annunciano un voto di astensione), il consigliere BULLIAN (che annuncia un voto di astensione), il consigliere GIACOMELLI (che annuncia un voto favorevole), la consigliera CELOTTI (che annuncia un voto di astensione), i consiglieri NOVELLI, BOLZONELLO e CALLIGARIS (che annunciano un voto favorevole).

L'assessore ROSOLEN, per conto della Giunta, svolge un proprio intervento conclusivo ringraziando altresì i Consiglieri per il lavoro svolto in Aula per l'esame del disegno di legge n. 59.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con rilevazione dei nomi, il disegno di legge n. 59 recante "Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale" che viene approvato (*votazione n. 2.96: favorevoli 27, astenuti 18, contrario 1*).

Il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio verrà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.47

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO